

J. Can. P.
1003/23

RAGIONI

16.

PER LE QUALI
SI DIMOSTRA,

Che l'Arcivescovado Beneventano, non ostante,
che il Dominio temporale della Città di
Benevento fosse passato a' Ro-
mani Pontefici,

SIA COMPRESO
NELLA

GRAZIA CONCEDUTA DA S.M.C.C.
A' NAZIONALI;

E SOTTOPOSTO

al Regio *EXEQUATUR*, come tutti
gli altri Arcivescovadi
del Regno.

Res. 4
J. can. P.
1003
23







Stendosi compiaciuta S.M.C.e C. a preghiere della Città, e Regno di Napoli fin da che tenne la sua Sede Regia in Barcellona, con suo Reale Editto comandare, nommen per utile de' suoi fedelissimi Sudditi, che secondo il prescritto de' Sacri Canonj, che *tutti* gli Arcivescovadi, Vescovadi, ed altre Prelature, Dignità, e Beneficj del Regno dovessero conferirsi a' Naturali di quello; *exclusis semper in omnibus tam alienigenis, quam Regio Dominio non subjectis*; ed assunto dappoi al Trono Imperiale, lo stesso con maggior precisione, e fermezza piacque confermare nell'ultime grazie spedite in Vienna a' 6. Agosto del 1713. ed a' 19. Aprile del seguente anno 1714. che si leggono nel secondo volume de' Privilegj del Regno pag. 227. 228. 233. & 254. vennero con sì giusti, saggi, e commendabili provvedimenti a togliersi in gran parte gli abusi, e le corrottele, che da più anni eran si introdotte nel Regno, di conferirsi queste cariche senz' aver si riguardo alcuno a' Nazionali, ma alla rinfusa ammettendosi nommen Regnicoli, che forastieri.

Con pari sapienza, e precisione fu provveduto ancora, per maggiormente stabilire la necessità del *Regio exequatur*, che a tutte le Bolle, Brevi, Decreti, Lettere, e qualunque altra provvisione, che venisse da Roma, specialmente sopra le collazioni di Chiese, sian Cattedrali, o Collegiali, di Prelature, Beneficj, e di qualsivogliano altre dignità Ecclesiastiche del Regno, non potesse darsi esecuzione alcuna, se prima presentate al Vicerè, e suo Collateral Consiglio, ed esaminate, non esservi in quelle cosa, che ripugni a' diritti del Principe, alle leggi, ed a' costumi del Regno, ed alle Grazie, e Privilegj, che gode per la munificenza de' suoi Re, se le concedesse *il placito Regio*; negandosele al contrario, quando a quelle si oppongono. Questo è stato sempre l'inconcusso stile, e pratica del Regno, la quale perche sovente, o per trascuraggine, o per compiacenza, non era con quella vigilanza, ed esattezza, che merita un punto sì geloso, ed im-

importante, attesa, eziandio ad istanze, e preghiere della Città, e Regno, il nostro Prudentissimo, ed Augustissimo Monarca negli anni 1708. e 1709. risedendo in Barcellona, con più sue regali Carte, che si leggono nel mentovato *vol.2. pag.230. & 231.* dirette al Cardinal Grimani allora Vicerè del Regno, con costante, e fermo animo premurosamente comandò, ch'efattamente fosse osservata, e che in tutte, e qualsivogliano provvisioni, che vengono di Roma, questo requisito sia inevitabilmente ricercato, ed indispensabilmente osservato. Ma non dee al nostro proposito tralasciarsi l'altro preciso comando di S. M. diretto pure al Cardinal Grimani, e spedito da Vich a' 26. Gennajo dell'anno 1710. che si legge alla *pag.233.* poichè riguarda unicamente la necessità imposta dell'*exequatur* alle Collazioni, e Provvisioni, e Bolle attinenti a tutte dignità, e beneficj del Regno, affinchè quelle non si veggano conferite a' stranieri, e non soggetti a' dominj di S. M. ma le provviste cadano a' Naturali del Regno indispensabilmente, dichiarando il suo Real animo essere di mirar con ciò il bene de' suoi Vassalli, e che le rendite di quelli non vadano in mano de' stranieri; onde fra l'altre cose incarica a quel Vicere, e gli dice; *Os encargo; y mando que en tales casos de Provisiones en forasteros suspendais el exequatur, y me embieys las Bullas, paraque yo vea, y reconosga si puede sospechar de la inclinacion, y genio de los interesados, que como no Vassallos mios piden mas exacta informacion, y quiero ir muy cauto en tales casos, paraque con la omission no se abra la puerta a los inconvenientes que podrian produzir, y en esta consequencia dareis luego las ordines convenientes a este mi Consejo Collateral, paraque puntualmente se execute todo lo que en esto despacho va prevenido.* Fu questa Real Cedola esecutoriata nel Collateral Consiglio a' 28. Aprile del 1710. e ne' seguenti anni, e per tutto il tempo, che durò il Governo del Conte Daun successor Vicerè, fu con molto rigore, ed esattezza fatta osservare in tutte le provvisioni, che venivano di Roma, e sopra tutto, intorno alle collazioni di Prelature, e Dignità Ecclesiastiche di qualunque grado, e qualità, che si fossero.

Ristabiliti con si provide leggi nommeno i Reali diritti, che gl'interessi de' Nazionali del Regno, di doverli preferire agli stranieri nelle provviste degli Arcivescovadi, Vescovadi, ed altre Prelature, e Beneficj del Regno, siccome con effetto inviolabilmente furono eseguite, ed osservate in tutte le provviste, che seguirono dopo la concessione della Grazia, non vi fu occasione di far uso della medesima, e farla valere nella provvista dell'Arcivescovado di Benevento, il più cospicuo, ed il maggiore, che sia nel Regno, se riguardasi l'estensione dell'ampio suo territorio, distendendosi sopra cinque Provincie, cioè *Principato Citra, ed Ultra, Contado di Molise, Capitanata, e Terra di lavoro*; il più maestoso, e splendido, se si attende il numero de' Vescovi suoi suffraganei, degli Abati insulati, ed al-

tre

tre Dignità , e Prelature Ecclesiastiche , alle quali egli sovrasta ; ed il più dovizioso , e ricco , se si riguardano le immense rendite , e proventi , che ricava dalle Provincie suddette. Trovavasi questo Arcivescovado fin dall'anno 1686. provveduto in persona del Cardinale Orsini, non pur di nobilissima famiglia Napoletana , che gode gli onori del Sedile di Nido , ma nato anche in Regno , dove gl' illustri suoi Genitori avevan domicilio , o in Napoli , o nell'ampie Signorie , che vi possiedono . Ed assunto che fu poi al Ponteficato col nome di Benedetto XIII. avendo fatto suo Coadjutore , e designato per Successore nell'Arcivescovado suddetto il Cardinal Coscia, parimente Nazionale, come nato in Regno, e di parenti Regnicoli, non vi era da por guardia, se con questa nuova provvisione si fosse violata la Grazia. Ma dopo la morte di Papa Benedetto , essendo stato costretto , dal presente Pontefice suo successore, il Cardinal Coscia a resignare in sue mani l'Arcivescovado suddetto, si pose la Città di Napoli, e sua Deputazione de' beneficj del Regno in attenzione, se mai Roma pensasse a farne nuova provvista; ed essendosi dappoi saputo, che S.S. con effetto avea provveduto l'Arcivescovado in persona di Monfig. Doria Genovese, non della Famiglia de' Duchi di Turfi, che gode gli onori del sedile di Nido , nè di quella de' Principi d'Angri, ammessa a quel di Porto, ma d'altra Famiglia affatto straniera, non Cittadina Napolitana , nè di Regno; allora per prevenire ogni novità, che si potesse attentare contro le riferite grazie di S. M. ebbe la Città ricorso al Sig. Vicerè , e suo Collateral Consiglio , al quale avendole con sua particolar memoria esposto i gravi pregiudizj , che coll'esecuzione di una tal provvista potevano inferirsi a' naturali del Regno , ammettendosi un forastiere al godimento di tante , e sì ampie rendite , e proventi , ch'esigge l'Arcivescovo di Benevento sopra cinque Provincie del Regno , dove sono situati , non pur la propria Diocesi , ma trè Vescovadi di Regno soppressi , ed uniti alla sua mensa , dodici Badie mitrate , molte dignità , e Prelature , ed infiniti beneficj di sua collazione , che rimarrebbero esposti ad esser tutti conferiti a' Beneventani , ed a que' della propria Famiglia , attenor delle Bolle Pontificie, e più indulti Apostolici , da' quali vengono esclusi i Regnicoli ; e con ciò verrebbe in pregiudizio de' naturali del Regno, a sottrarsi quasi il terzo del Regno dalla Grazia di S.M. conceduta a suoi fedelissimi sudditi ; supplicava perciò S. E. che dovendo Monfig. Doria presentare le sue Bolle d'istituzione in Collaterale per ottener il Regio *exequatur* , siccome era di necessità tenuto farlo per poter esercitare giurisdizione sopra cinque Provincie del Regno , e sopra tanti vassalli di S.M. d'ordinare , che nell'esame , che dovrà farsi sopra l'impartizione dell'*exequatur*, fosse il Procuratore di essa Città ammesso , ed inteso a proporre le ragioni della medesima , acciò che non s' inferisse alcun pregiudizio alla grazia suddetta; ma resti all'incontro eseguita la concessione fatta da S. M. ed ubbiditi i tanti replicati suoi ordini , sicchè

chè i fedelissimi suoi Vassalli possano godere il frutto della Reale benignità , e beneficenza ; onde dal Collateral Consiglio con regia decretazione fu ordinato , che fosse intesa la Città nelle sue ragioni nell'impartizione del suddetto *exequatur*.

Essendosi in quest'espettazione , la Corte di Roma deluse nommen la Città , che il Consiglio Collaterale , poichè s'intese , che Monsig. Doria di fatto , avendosi spedite le Bolle d'istituzione , senza richiedere a quelle *placito Regio* , e senza permesso d'entrar ne'confini , erasi da Roma a dirittura , traversando il Regno , portato in Benevento , dove giunto , aggiungendo novità sopra novità , erasi intronizzato , ed avea non pur spiegata la sua carica in quella Città , ma spediti più editti , e lettere Pastorali a' Vescovi suoi Suffraganei , ed a' Parochi , ed affissele per tutte le Diocesi delle già dette Provincie del Regno , che compongono l'Arcivescovado Beneventano ; spendendo dippiù dimissorie , che si fanno eseguire nel Regno , anzi nella Città stessa di Napoli , ed esercitando altri atti giurisdizionali in quello . in vigor di Bolle , e facoltà concedute gli da Roma , senza presentarle in Collaterale , ed averne ottenuto *placito regio* , sicome è l'inconcufla pratica del Regno . Questi ultimi imperiosi , ed irregolari passi , pregiudiziali nommeno alle Regali preminenze , ed alte Regalie di S. M. che ruinosi a' dritti della Città , e Regno , hanno dato l'ultima spinta alla Deputazione de'beneficj della Città , e Regno , di farne umile ricorso a S. M. supplicandola volerli correggere , ed emendare , dichiarandoli nulli , ed attentati , ed impedirli al nuovo provisto d'esercitar atti giurisdizionali nelle Provincie del Regno , delle quali si compone l'Arcivescovado di Benevento.

Ed affincbe non sia rovesciata , e resa vana , ed inutile la Grazia di S.M.conceduta a'Naturali del Regno , parimente si supplica dar vigoroso provvidenze , che a tutte , e ciascheduna provvisione , che attentasse Monsig.Doria spedire , riguardante collazioni di Badie , Arcipreture , Arcidiaconati , Tesorerati , Cantorati , Canonicali , Parocchie , e di qualunque altra dignità Ecclesiastica denotata sotto qualunque nome ; sicome di qualunque beneficio , pensione , o altra provvisione , che intenda di fare sopra i frutti , rendite , ed emolumenti de'beni di tutte le Chiese , che sono poste nelle suddette Provincie , e che sono fuori della Città , e ristretto di Benevento , non se le dia esecuzione alcuna ; ma che i provveduti debbano presentare le lettere delle concessioni nel Collat. Consiglio a fine d'elaminar se abbiano i requisiti prescritti dalla Grazia di S.M.conceduta a' nazionali del Regno , e non siano odiosi alla M. S. ed ottenerne *regio exequatur* . Parimente che si proibischino le esazioni , che pretendesse fare il Prelato suddetto per mezze annate , procurazioni , cattedratico , o per qualunque altro titolo dalle Chiese così Cattedrali , come Collegiali , Parocchiali , o semplici , poste nelle suddette Provincie fuori del distretto della Città di Benevento ;

to ; siccome se l'impedischino tutte l'esazioni di rendite, frutti, ed emolumenti , tasse, sovvenzioni , o altro, sopra tutti i beni , e persone suddite di S. M. naturali delle Provincie , e che si sono uniti , ed appropriati alla Mensa Arcivescovile , o Capitolo di Benevento ; affinchè contro la mente di S. M. e le grazie suddette concedute dalla medesima a Nazionali, non capitino in mano di un forastiero , qual è Monsig. Doria Genovese , ed eschi il danaro fuori del Regno . Supplicandosi per la esatta , e puntual esecuzione , che in caso di morte delli presenti beneficiati possessori , si abbiano a sequestrar le rendite de' loro beneficj , con destinarvi Regj Economi , li quali , trattone il bisognoevole per lo mantenimento delle Chiese, il rimanente debbano riserbarlo a' successori, che ne avranno ottenute le collazioni corroborate di *placito Regio*. E per osservanza di tutto ciò, spedirsi premurosi ordini diretti a' Presidi, a' Tesorieri delle Provincie , a' Governatori delle Città , e Comunità di tutte le Terre , e Villaggi posti nelle medesime, che così facciano inviolabilmente eseguire , con invigilare specialmente ad impedire qualunque possesso , che potesse attentarsi da' provisti , senza presentargli prima il *Regio exequatur* , che avranno ottenuto dal Consiglio Collaterale di Napoli sopra le lettere di loro Concessione .

Per far conoscere la giustizia di queste necessarie provvidenze, due cose si potranno in chiaro in questa breve scrittura , le quali in questo presente affare vanno complicate insieme, e vicendevolmente l'una riceve maggior forza , e vigore dall'altra . La prima è , che la Collazione dell'Arcivescovado di Benevento, per ciò che riguarda le Diocesi, che essenzialmente lo compongono , senza le quali non potrebbe sussistere , e svanirebbe in tutto , è compresa nelle grazie di S.M. concedute a' Nazionali , per essere vero , ed indubitabile Arcivescovado di Regno . La seconda , che dopo tanti vigorosi ordini di S. M. emanati sopra la *precisa necessità* del *Regio exequatur* in tutte le provvisioni di Roma , sia un grave attentato degl'Arcivescovi , e Vescovi mettersi ad esercitare atti di giurisdizione nel Regno in vigor di Bolle , Brevi , Lettere , o altre facultà concedutele da Roma senza richiedere , ed ottenere prima dal Collateral Consiglio il *placito Regio* , e molto più degl'Arcivescovi Beneventani , la cui giurisdizione si estende sopra cinque Provincie del Regno . Confutando nel tempo istesso tutte le opposizioni , e difficoltà promosse per sottrarre nommen da questa indispensabil legge, che dalla Grazia di S.M. conceduta a' Nazionali, l'Arcivescovo di Benevento.

C A P. I.

*Che l'Arcivescovado Beneventano , per le Diocesi ,
che lo compongono , sia compreso nella Grazia
di S. M. come Arcivescovado di Regno ;
niente importando , che il Dominio
temporale della Città sola di
Benevento, fosse per conces-
sione de'nostri Princi-
pi passato nel
Pontefice Ro-
mano .*

PEr risolvere tutte le difficoltà, che mai potessero occorrere nella presente controversia , acciocchè sia questa verità posta in più chiara luce , e non vi rimanga occasione alcuna di più dubitarne, si prega, nell'essame della medesima, separare, e non confondere l'Arcivescovado Beneventano dal Dominio temporale della Città di Benevento , essendo due cose così disgiunte, che l'una non ha che fare con l'altra . Da ciò si spera, che possa con evidenza dimostrarsi , che non si variò punto la polizia della Chiesa Beneventana , nè la natura , e qualità dell'Arcivescovado, e sue Diocesi , che lo compongono , poste tutte nel Regno , perchè il Dominio temporale d'una Città sola , per concessione del Padrone istesso del Regno passasse ad un'altro . Sicome niente perdè il Principe delle sue ragioni , e dritti , che prima avea sopra tutte le Chiese , e Diocesi suddette, così quelli riguardanti la cura , che l'è da Dio commessa , e che deve avere della loro esterior Polizia , e che in quelle sia mantenuta l'osservanza de' Sacri Canoni , e la buona disciplina ; come quelle , che riguardano le prerogative , che prima vi teneva intorno all'Elezion de' Vescovi , ed Arcivescovi, ed altre sue regalie , e preminenze . A questo fine brevemente descriveremo, che cosa sia l'Arcivescovado Beneventano, per ben distinguerlo dal temporal Dominio della Città di Benevento.

L'Arcivescovado di Benevento a' tempi de'nostri Principi Longobardi stese gli ampj suoi Confini sopra quasi la metà di ciò, che ora è Regno di Napoli,

poli; poichè secondando ne' primi tempi la Polizia della Chiesa quella dell' Imperio, ed adattandosi alla disposizione delle sue Provincie, poichè, come dice Ottato Milevitano *lib. 2. de schysm. Donatist. Non enim Respublica est in Ecclesia, sed Ecclesia in Republica*; siccome il Ducato di Benevento, che a' tempi d'Arechi fu innalzato anche a Principato, si fece cotanto, parimente il Vescovado di Benevento si dilatò a proporzione dall'estensione de' confini di quello; onde avvenne, che ebbe tanti Vescovi soggetti, e che a' tempi del Duca Romualdo, alle persuasioni di S. Barbatò Vescovo di Benevento; gli fosse da questo Principe attribuito anche il Vescovado di Siponto, che lungamente fu amministrato pure da' Vescovi, e poi Arcivescovi Beneventani.

E siccome piacque al Principe Arechi d'innalzare il Ducato Beneventano in Principato, così a' tempi dell'Imperadore Ottone I. e di Pandolfo Principe di Benevento, trovandovisi Vescovo Landolfo suo fratello, *postulante Principe, & hortata Imperatoris*, fu nell'anno 969. dal Pontefice Giovanni XIII. il Vescovado di Benevento innalzato in Arcivescovado, ed il primo, ch' ebbe quest'onore fu Landolfo, a cui Papa Giovanni concedè il Pallio, ed il titolo di Metropolitano, siccome è manifesto da una Epistola di questo Papa, che si legge *tom. 9. Concil. general. col. 1238*. Fu poi questo Arcivescovado cotanto favorito nommen dagli Imperadori, e da' suoi proprj Principi, che da' Romani Pontefici, che sopra tutti gli altri Arcivescovadi del Regno estolse il Capo, e videfi ornato di tanti privilegi, e prerogative, e fra l'altre di portar la mitra rotonda a guisa dell'antica Tiara Pontificia con una sola Corona freggiata d'oro, e di portar seco mentre andava visitando la Provincia il Sacramento dell'Altare; ed ora anco ritiene a guisa de' Romani Pontefici l'uso di segnare col suggello di Piombo le sue Bolle. Ebbe un tempo la temporal Signoria della Città di Varano, *in Capitanata*, ora distrutta, con molte altre Terre, e Castelli, ed esercitava in molti luoghi del Regno temporal giurisdizione, e presentemente, secondo la testimonianza, che ce ne rende Ferdinando Ughello *in Italia Sacra. de Archiep. Benev. Est etiam Archiepiscopus hujus sedis, illiusque Vicarius Judex ordinarius appellationum in causis civilibus a laicis iudicibus in eadem civitate provocantium. Item merum, mixtumque imperium habet in casalibus S. Angeli della Motta*. Ritiene ancora, secondo scrive il medesimo Autore, la giurisdizione temporale nel Castello di S. Bartolomeo, e nel Castello di Fojano, ed il suo Capitolo gode parimente nel Regno la Terra di S. Lupo con giurisdizione speciale *nullius* sopra 1400. anime, tenendovi un'ampio Clero, e deputandovi ivi il suo Vicario Generale.

L'estensione del Beneventano Principato portò in conseguenza, che il numero de' Vescovi Suffraganei, che furono attribuiti a questo Metropolitano, fosse maggiore di quanti mai ne ritenessero tutti gli altri Metropolitani

del Regno . Ne annoverava un tempo fino a trentadue , infino che alcuni d' essi non fossero stati dappoi innalzati a Metropolitani, o sottratti, e sottoposti immediatamente alla Sede Apostolica, ovvero le Città ov'eran collocate le loro Cattedre , per tremuoti , guerre, pesti, ed altre calamità, e flagelli, non fossero ruinate , e disfatte ; sicchè dappoi si ridusse il numero de' Vescovadi a ventiquattro, i cui nomi si leggono ancora incisi in bronzo nella Porta maggiore della Chiesa Metropolitana di Benevento, de' quali col tempo pure per le medesime cagioni ne perdè otto altri .

Riguardandosi il presente suo stato , è chiaro , ed evidente , che questo Arcivescovado sia composto di diciassette Diocesi, situate tutte dentro il Regno, e che occupano cinque Provincie di quello . Nella Provincia di *Principato ultra* , dove è posto Benevento , ha questo Metropolitanano la sua propria Diocesi , la quale , toltone il recinto delle mura di quella Città , ed il suo picciol distretto, è tutta racchiusa in questa Provincia, dove ha sei Chiese Collegiate in alcune Città, e cospicue Terre della medesima , le quali sono Montefusco, Morcone, Altavilla, Montecalvo , un'altra di S. Bartolomeo in Paduli , e la festa della Trinità in Vitulano , eretta ultimamente nell' Anno 1716. oltre le moltissime altre Chiese semplici , e Parrocchiali , o non Collegiate , che sono in tante altre Terre, e villaggi , delle quali questa Diocesi si compone , la quale è sì numerosa d'abitatori , che si fa il conto , che il lor numero arrivi a cent'otto mila anime , ed il numero de' luoghi più riguardevoli arrivi a novanta , a' quali aggiunti i piccioli , e meno riguardevoli , formonta il numero di tutti a 178. luoghi incirca .

Nella Provincia di *Principato Citra* ha cinque Diocesi , che regge come Metropolitanano , avendo queste proprj Vescovi a lui Suffraganei , e queste sono le Diocesi d'Avellino , di Ariano , di Trivico , di Volturara , e di Monte Marano . Nella Provincia del *Contado di Molise* ne ha due con due Vescovi Suffraganei , e queste sono le Diocesi di *Bojano* , e di *Guardia Alfiera* . Nella Provincia di *Terra di Lavoro* ne ha tre , con altri tanti Vescovi Suffraganei , quali sono le Diocesi di *S. Agata de' Goti* , di *Alife* , e di *Teles* .

Nella Provincia di *Capitanata* ha sei Diocesi con sei Suffraganei , e sono *Ascoli* , *Bovino* , *Larino* , *S. Severo* , *Termoli* , e *Lucera* . Ritiene ancora questo Metropolitanano incorporati alla sua Mensa tre altri Vescovadi di tre Chiese Cattedrali estinte , che furono unite alla sua Mensa , e vi esercita in queste Diocesi, ancorchè estinte, le ragioni Vescovili, eligendo nelle Chiese rimasevi gli Arcipreti , i Parochi , e conferendo ivi altri beneficj , e dignità Ecclesiastiche , e queste sono situate pure nel Regno . La prima è la Chiesa di *Lesina in Capitanata* , distante da Benevento da 60. miglia Italiane , la quale fu Cattedrale , ed ebbe il proprio Vescovo Suffraganeo all'Arcivescovo di Benevento , e suppressavi poi la dignità Vescovile fu unita la Cattedra al-

la

la Sede Beneventana , ed ora rimane Arcipretura. La 2. è la Chiesa di *Limosani* , un tempo Città posta in *Principato* , lontana da Benevento da 30. miglia , la quale ebbe pure il suo proprio Vescovo Suffraganeo alla Metropolitana di Benevento , alla quale , essendo suppreffo , si unì pure la Chiesa , che ora vien retta da un'Arciprete . La 3. è la Chiesa di *Tocco* nella Valle Vitulana in *Principato ultra* , lontana da Benevento otto miglia , che pure ebbe proprio Vescovo , ma distrutta da tremuoti la Città , rimase suppreffa la dignità Vescovile , ed unita la Diocesi alla Mensa Arcivescovile di Benevento , ed oggi è Terra posta nel sito istesso , ed ha trè Chiese Parrocchiali , una delle quali ritiene ancora il suo Arciprete , che rimangono alla provvisione di questo Arcivescovo .

A tutto ciò che finora si è esposto , concordano Ferdinando Ughello nell'*Ital. Sacr. de Archiep. Benev.* Carlo a S. Paulo nella Geografia Sacra , e tutti gli Scrittori moderni , che trattarono della Metropoli Beneventana , e de' suoi Vescovi , ed Arcivescovi , ed è palese da' Sinodi stessi Beneventani , fatti imprimere dal Cardinale Orsini in Benevento . Oltre a ciò , sono sottoposti a questo Metropolitanò dodici Abati , che han l'uso della Mitra , del Pastorale , e della Crocchia , li quali hanno le loro Badie tutte poste nel Regno , donde gli Abati ricavano grosse rendite , ed emolumenti . Tiene un'altra Badia chiamata di S. Fortunato in Paduli di vasti Campi , e poderi assai utili , ed ubertosi ; e soprattutto la Badia ricchissima di S. Sofia , la quale dentro il Regno tiene tutte le sue grandi rendite , e quivi esercita pure sopra le ville a se soggette giurisdizione nommen spirituale , che temporale ; e ciò oltre le due Badie di S. Giovanni a Mazzocca , e l'altra di S. Maria della Grotta Benedettina , in Vitulano . Secondo anche ciò che a' suoi tempi narra Ferdinando Ughello , il numero di tutte le Città , Terre , e Villaggi posti nel Regno , che compongono la sola propria Diocesi , e che sono immediatamente soggette all'Arcivescovo di Benevento , arrivava pure a cento ottanta due ; *in quibus (e dice , e siccome è in verità) sunt multi Principatus , Marchionatus , Comitatusque* . E tutti questi Principi , Marchesi , Conti , ed infiniti altri Baroni riconoscono colle loro Signorie , che tutte sono nel Regno , il Metropolitanò di Benevento . Calcolato similmente il numero delle anime , che sono in tutta sì vasta Provincia , presentemente arriva a 250. m. che rimangono tutte sottoposte alla sua giurisdizione .

Questo è l'Arcivescovado di Benevento , che vien composto da cinque Provincie del Regno ; e la Città sola di Benevento comparata a sì grande estensione , e numero di tante Città , Chiese Cattedrali , e Collegiate , Badie , ed infinite altre Terre , e villaggi , sparisce , e rimane come un punto a riguardo d'una sì ampia , e spaziosa circonferenza .

Or chi avendo innanzi agli occhi questa descrizione dell'Arcivescovado di Benevento , potrà non riputarlo Arcivescovado di Regno , quando

tutto, e quanto egli è lato, e lungo, è posto dentro, e nelle viscere di quel-
lo, sicchè togliendo le Diocesi, che lo compongono, ed attribuendole ad
altri Metropolitanì, rimarrà affatto estinto, e risoluto, e non apparirà di
lui nemmeno orma, o vestigio alcuno? Chi dunque potrà mai sognarsi, che
venendo chiaramente disposto nella grazia di S. M. (specialmente in quella
dell'anno 1714. *che tutti gli Arcivescovadi del Regno debbano conferirsi
a' Nazionali, exclusis semper in omnibus, tam alienigenis, quam Regio Do-
minio non subjectis*, che da queste amplissime parole abbiano da essere esclu-
so l'Arcivescovado di Benevento posto tutto nel Regno, che è il più ampio,
e difeso di tutti gli altri Arcivescovadi, che sono nel medesimo? Con ve-
rità dunque potremo noi dire agli Arcivescovi di Benevento ciò, che S. Ber-
nardo disse ad altro proposito ad Errico Arcivescovo di Sens *ep. 42. Quis vos
exceptit ab Universitate? Certè qui tentat excipere, tentat decipere.*

I.

Sl'opponè, perchè il Dominio temporale di Benevento, ove è posta que-
sta Sede, fece passaggio nel Pontefice Romano, e non è più de' nostri
Re., dee perciò riputarfi straniero. Questa è una opposizione sì vana, ed in-
suffistente, che non meriterebbe la pena di una risposta molto lunga, e ri-
cercata, ma poichè ad alcuni sembra aver molta apparenza, non mi rincres-
cerà prendermi il travaglio di confutarla secondo tutti i suoi lati, e specio-
si aspetti, che se le vogliono dare.

Primieramente è da riflettere, che noi non siamo nel caso, che per con-
venzione de' Principi, dopo essere preceduta una guerra, siasi poi con trat-
tati di pace quella composta, e smembrando una Provincia, o parte della
medesima, siasi attribuita al Principe competitore, siccome in più istromen-
ti di pace osserviamo essersi frequentemente fatto, e tuttavia farsi di queste
dismembrazioni, e partaggi. Noi siamo nel caso di non essersi praticata
niuna partizione di Provincia, ma d'essersi solamente ceduto il Dominio
temporale d'una Città posta in mezzo, e nelle viscere d'un'ampio Regno,
che tutta intiero rimane, come era prima al cedente. Or se anche nel pri-
mo caso non si vasia la Polizia, la naturalezza, e la disposizione de' Vescò-
vadi, ed Arcivescovadi, ma rimangono dell'istessa natura, che avean pri-
ma, sicome più innanzi diremo; molto meno nel caso presente potrà dirsi,
che per la cessione fatta della sola Città di Benevento, siasi alterata, o mu-
tata la natura dell'Arcivescovado Beneventano, e che perciò ora non ven-
ga compreso nella Grazia, e negli altri Editti, e provvedimenti dati da S.
M. sicchè abbiato i Nazionali, ed i Re di Napoli da perdere per la cessione
sola d'una Città, tutti que' diritti, e preminenza, che prima aveano in tutto

L'Arcivescovo di Benevento, e sopra i suoi **Arcivescovi**, con riputarli affatto *exleges*, e non sottoposti a' reali editti, ed ordinanze.

Se il Principato di Benevento fosse stato prima posseduto da' Romani Pontefici, e poi avendolo i Normanni sacalo, fosse passata convenzione tra' medesimi, di ritenersi il Papa la Città di Benevento, e lasciarsi a' Normanni il Principato, potrebbe forse disputarsi ciò, che in simili dismembrazioni suol accadere; ma il fatto avvenne tutto al contrario: Il Principato Beneventano era posseduto da' Principi Longobardi, come immediati Signori, e dagl'Imperadori d'Occidente, come Re d'Italia, e diretti Padroni. Questo dapoi per ragion di conquista, e per investitura avutane dall'Imperadore Errico il Negro passò a' Normanni, li quali si ritennero il Principato; e dederono al Papa la Città di Benevento per la pretesione, che la Chiesa Romana vi avea in vigor d'una permuta fatta coll'istesso Imperadore Errico; Eccone brevemente l'istoria, secondo che la rapportano *Lione Ostiense lib. 2. cap. 46.* *Pietro Diacono ad Ostiense lib. 2. cap. 84.* *La Cronaca de' Duchii*, e Principi di Benevento, l'Anonimo di Bari, ed altre antiche memorie; raccolte da Camillo Pellegrino nella sua *Historia Princip. Longob. pag. 266.*

Il Principato di Benevento sebbene, come si è detto, avesse propri Principi, che lo reggevano, riconosceva però per sovrani gli Imperadori d'Occidente, come *Re d'Italia e de' Longobardi*, titoli ad essi tramandati dall'Imperadore Carlo M. per le conquiste, che questo Principe riportò sopra i Re Longobardi, discacciandogli d'Italia. E quantunque il Principe Arcechi, e Grimoaldo suo successore contrastassero a Carlo M. questa Sovranità; nulladimanco, secondo le varie vicende delle mondane cose, finalmente i Principi Beneventani successori, non potendo contrastare alla potenza degli *Ottomi*, e degli altri, si resero tributarij, e soggetti; ma sovente ribellavano, e secondo che le lor forze andavano avanzando, o declinando in Italia, così gli prestavano, o negavano ubbidienza.

A' tempi dell'Imperadore Errico il Negro, reggendosi la Città di Benevento dal Principe Pandolfo, e da Landolfo suo figliuolo, i Beneventani fecero sì poco conto di questo Imperadore, ch'ebbero l'ardimento di chiudergli in faccia le porte di Benevento, nè lo lasciarono ivi entrar; e nell'istesso tempo, essendo passato quasi tutto il Principato per ragion di conquista a' Normanni, a' quali Errico, per non poter contrastare, da dura necessità costretto ne l'avea conceduta l'investitura, lo stato delle cose di questo Principato era tale, che quasi tutto era passato sotto la Dominazione de' Normanni, toltone la Città di Benevento, che si reggeva ancora dal Principe Pandolfo, sopra la quale l'Imperador Errico, per non esser compresa nell'investitura data a' Normanni, riteneva le ragioni di Sovranità col Dominio alto, e diretto, che vi pretendeva.

Ma resisi sospetti i Normanni a' Pontefici Romani, che mal soffrivano

tanta lor potenza in queste Provincie, Lione IX. pensò discacciarli d'Italia, con invogliarne l'Imperadore Errico all'impresa; onde a questo fine passò in Alemagna, e portatosi dall'Imperadore, gli esposè, che i Normanni erano resi insoffribili agli abitatori del Paese, e ch'estendevano i loro confini oltre i luoghi, de' quali furono da lui investiti, e non era altro il loro intento, che soggiogar tutte quelle Provincie, e sottrarle dall'Imperio d'Occidente, che non bisognava perciò più soffrirli, ma discacciarli d'Italia, ed egli avrebbe avuto coraggio di farlo, se fornito di un numeroso esercito, lo rimandasse in Italia, perche egli ponendosi alla testa di quello avrebbe scacciati questi tiranni. Furono così efficaci gli uffici di Lione appresso di Errico, che lo persuase a dar mano a questa impresa; ed avendo comandato, che si unisse un numeroso esercito di Alemanni, ne diede il comando a Lione stesso, sicome narra Ostiense *lib.2. cap.84.*

In questo tempo, e con tale opportunità si fece la Commutazione della Città di Benevento, col diritto, che avea la Chiesa Romana sopra quella di Bamberg, acquistato in questo modo. L'Imperadore Errico il Santo, non contento di avere innalzata la Chiesa di Bamberg in Cattedrale col consenso del Vescovo d'Erbipoli, a cui si apparteneva, e per un Sinodo a Francfort, e d'averne ottenuto anche conferma da Papa Giovanni XVII. Non contento nemmeno, che in un altro Sinodo convocato pure in Francfort, con gran celebrità fosse dedicata questa Chiesa, e consecrata per mano di Giovanni Patriarca d'Aquilea, coll'intervento di 35. Vescovi, avendola poi più ampiamente ingrandita, e resa magnifica, volle il piacere, che Papa Benedetto VIII. venisse egli in persona a consecrarla, ed eriggerla in Cattedrale. Non ricusava il Papa, ma per far ciò bisognava, che si desse qualche cosa alla Chiesa Romana; ed in effetto fu accordato un annuo censo d'un cavallo bianco con tutt' i suoi ornamenti, ed arredi, e cento marche di argento ogni anno, sicome scrive Ostiense *lib.2. cap.46. Per annos singulos, equo uno optimo albo, cum omnibus ornamentis, & phaleris suis, & centum marchis argenti.* Stabilito il censo, tosto Papa Benedetto si portò in Bamberg, consacrò la Chiesa, e la eresse in Sede Vescovile. Or trovandosi Lione presso Errico il Negro, venne fantasia a questo Imperadore liberar la Chiesa di Bamberg da questo censo, e soggezione della Chiesa Romana. Papa Lione presa l'opportunità non ricusò di farlo, ma bisognava darsi in iscambio alla Chiesa di Roma altra cosa equivalente. Errico sdegnato co' Beneventani, e che per gli indegnissimi tratti usatigli odiava a morte quella Città, pensando, che con difficoltà avrebbe potuto da quella scacciarne Pandolfo, e ridurla sotto la sua ubbidienza, per vendicarsene, l'offerì al Papa per cambio delle ragioni, che avea sopra la Chiesa di Bamberg; e trovato questo modo molto vantaggioso per la Chiesa Romana, tosto si concluse il trattato;

Così una Città fu cambiata per cento marche di argento ogni anno, poichè Papa Leone non volle interamente rilasciarli il censo, ritenendosi pure per segno di soggezione il cavallo bianco, come dice Ostiense *lib. 2. cap. 46. Equo tamen, quem praediximus, recento.*

Con questo titolo passò il Dominio temporale della Città di Benevento alla Chiesa di Roma, ma non già la possessione, poichè dovea da quella scacciarsene il Principe Pandolfo, che la reggeva. Ma il Pontefice Leone ritornando in Italia alla testa d'un fioritissimo esercito, ebbe per facilissima l'impresa di scacciare non solo il Principe da quella Città, ma tutt' i Normanni dal Principato, anzi da' confini d'Italia. Ed in fatti alla fama d'un passaggio sì poderoso, e formidabile, non pur si avvillì il Principe, e scappò fuori di Benevento col suo figliuolo Landolfo, ma i Normanni stessi si costernarono, e mandarono Ambasciatori al Papa, chiedendogli umilmente pace. Ma Leone, che credea per le sue vantaggiose forze aver tra le mani certa vittoria, ne rimandò gli Ambasciatori con risposta troppo dura, dicendo, ch'egli non voleva punto aver pace con Normanni, se non uscivano d'Italia; Allora questi valorosi Campioni si risolvettero di ricever tosto la battaglia, ancorchè con tanto loro svantaggio, fermi, e risoluti, o di morir tutti, o di vincere.

Si pugnò ferocemente, e furono in questo combattimento incredibili le ardite azioni del famoso Roberto Guiscardo, e del Principe Pandolfo col suo figliuolo Landolfo, che usciti da Benevento prestarono in questa grande azione validissimo soccorso a' Normanni. Furono in fine con gran empito, e vigore confuse, e sconfitte le nemiche schiere, ne fecero stragge infinita, e con replicati assalti furon tutte trucidate, e tagliate a pezzi; *Omnibus tandem (prosequitur Ostiense loc. cit.) in ipso certamine trucidatis, Normanni Dei iudicio existere victores.* Il Pontefice Leone, che non molto lontano fu spettatore di sì fiera tragedia, fu costretto a rendersi prigioniero a' vittoriosi Normanni, i quali usandogli un profondo rispetto, lo condussero con ogni sorte di onore, e riverenza nel loro campo. Non pure lo lasciarono in libertà, ma il Conte Umfredo, ricevendolo sotto la sua parola, gli promise, che volendosene tornar in Roma, l'avrebbe egli accompagnato infino a Capua. In effetto l'accompagnò egli stesso con gran numero de' suoi Ufficiali in Benevento, siccome narra l'Anonimo di Bari prefisso Pellegrino; *Comprehenserunt illam, & portaverunt Benevento, tamen cum honoribus.* E quivi per li travagli sofferti, e per passione di animo caduto infermo, avendo a se chiamato il Conte Umfredo, si fece condurre a Capua, dove avendo dimorato dodici giorni, in Roma fece ritorno. Quivi menò questo Pontefice il restante di sua vita, dove non molto dappoi, con molti segni di pietà, e di pentimento finì santamente i giorni suoi, con lasciar di se, non già per questo fatto, ma per la bontà, e candidezza de' suoi

suoi

suoi costumi, fama di un gran Santo; scrivendosi, che San Pier Damiano soleva dire, che siccome adoriamo S. Pietro, non perche negò Cristo, ma per lo pentimento, che nebbe, e per l'altre insigni, e preclare sue virtù, così dobbiamo far' anche di questo Santo Pontefice.

Ecco qual successo ebbe questa spedizione. I Normanni avendo disfatto l'esercito di Lione, maggiormente si stabilirono nel Principato di Benevento, e per avergli il Principe Pandolfo, e Landolfo suo figliuolo prestati validissimi ajuti in questa battaglia, furon contenti, che ritornassero in Benevento a reggere come prima quella Città, sicome narra la Cronaca di que' Principi rapportata dal Pellegrino; *Postmodum autem reversi sunt in Beneventum*. Ed essendo premorto Landolfo all'infelice suo padre, continuò Pandolfo solo a regger quella Città per tutto il tempo che visse, cioè infino al 1077. In questo anno, essendo già d'età grave, e cadente, dopo aver regnato in Benevento 33. anni, finì Pandolfo i giorni suoi, nè lasciando di se altra prole, mancò in lui la successione de' Principi di Benevento.

Seguita adunque la morte di Pandolfo senza prole, tosto il Duca Guiscardo volè l'animo a ridurre la Città di Benevento sotto la sua Dominazione, sicome avea fatto del Principato; ma trovandosi assunto a questi tempi al Pontificato Romano l'intrepido, e forte Ildebrando, chiamato Gregorio VII. questi pretese, che in vigor della permuta fatta coll'Imperadore Errico, dovesse la Città restituirsi alla Chiesa Romana. S'inasprirono per ciò maggiormente le discordie fra Gregorio, e Roberto; ma frapostosi per comporle il celebre Abate Desiderio di Monte Casino, la cui autorità era a quei tempi grandissima, seppe costui con tanta prudenza, e destrezza condursi, ch'ebbe la gloria di por pace fra di loro; fra le cui condizioni una fù, che assoluto Roberto co' suoi Normanni dalle Censure, alle quali il Papa aveali sottoposti, dovesse Roberto lasciare a Gregorio libera la Città di Benevento come la pretendeva, sicome fu con buona fede eseguito.

Da questo tempo cominciò la Chiesa Romana a regger la Città di Benevento, e da questo tempo cominciarono i Pontefici Romani a mandarvi per governarla un Rettore, che poi fu detto Governatore; ciocchè si dee più alla munificenza del Duca Roberto, che ne le diede il possesso, che alla permuta dell'Imperadore Errico, che sol ne se avea ceduto il dominio che vi pretendeva. Fu variato il solo governo della Città, ma niente fu alterato, o mutato l'Arcivescovado Beneventano, il quale rimase così come prima era sotto la disposizione, e cura di quel Principe. Mutò la Città di Benevento Governatore, ma non già il Principato Arcivescovo, rimanendo la sua Metropoli com'era prima, e per conseguenza rimasero intatti tutti i diritti, e supremie Regalie, che prima vi aveano esercitate
nom.

nommenò gl' Imperadori d'Occidente, che i Principi stessi Longobardi, e poi i Normanni. Quanto finora si è detto non ammette controversia alcuna, convenendo in ciò tutti gli Scrittori contemporanei, e molto meno oggi, dapoiche Camillo Pellegrino diede fuori alla luce l'antichissima Cronaca de' Duchi, e Principi di Benevento, scritta fin da quel tempo da un Monaco del Monastero di Santa Sofia di Benevento, che si conserva nell'Archivio stesso del Vaticano, e che da Roma dall'Abate Costantino Gaetano Monaco Cassinese, il quale da quell'antico Codice Vaticano la trascrisse, fu trasmessa al Pellegrino, che la fece imprimere nella sua *hystor. Princip. Longobard.* dove al num. 15. parlando di Pandolfo ultimo Principe di Benevento, si leggono queste parole: *Post cujus Principis obitum relictus est Civitas per Romanam Ecclesiam.* Niente dunque per questa mutazione di governo della Città di Benevento fu alterato, o mutato l'Arcivescovado Beneventano.

E non pure per questo fatto si convince, che per lo passaggio del Dominio, e possesso della Città di Benevento al Pontefice Romano, non si variò in niente la natura dell'Arcivescovado Beneventano, nè i Principi, e poi i Re Normanni perdettero alcuna preminenza di quelle, che prima vi avevano, ma molto più per gli avvenimenti, che poi seguirono; poiche i Re Normanni, e Svevi, come riputato sempre questo Arcivescovado del Regno di Puglia, siccome a que' tempi si chiamava il Regno di Napoli, ancorche intorno allo stato Civile variassero la disposizione di quel Principato, partendolo in più Provincie, due delle quali ancor ritengono il nome di *Principato*, ed altre assunsero il nome di *Contado di Molise*, d'*Apruzzi*, *Capitanato*, e *Terra di Lavoro*, mandandovi a ciascheduna particolari Giustizieri, o sian Prefidi; contuttociò per quel che riguarda Polizia Ecclesiastica rimase la stessa, nè fu perciò variato punto l'Arcivescovado di Benevento, nè si portò scemamento, o variazione alcuna a tutti que' diritti, che sopra quell'Arcivescovado vi tenevano, concernenti l'esterior Polizia delle sue Chiese, cioè, che in quelle fossero osservati i sacri Canon, e che all'elezioni dell'Arcivescovi stessi di Benevento, come dirassi più innanzi, dovesse ricercarsi pure il loro *assenso*, secondo la Disciplina Ecclesiastica praticata a que' tempi, con approvazione, e consenso de' Pontefici Romani stessi; poiche l'amministrazione di tal dignità, e l'esercizio di sua giurisdizione non si restringeva dentro le sole mura della Città di Benevento, ma si dilatava ampiamente in tutta la sua vasta Metropoli, posta tutta dentro le Diocesi, e Provincie del Regno, che la componevano.

Niuna alterazione, o cangiamento si reca alla Polizia Ecclesiastica del Regno, ed alle preminenze Reali, perche il Principe ceda ad altri il Dominio di alcuna Città del medesimo, ancorche in quella vi fosse stata prima eretta Cattedra Arcivescovile; nè perche disponga, e partisca in altra

gusta le Provincie, per ciò che riguarda il suo Governo Civile, si veria punto l'Ecclesiastico; e la ragione è in pronto, poiche, sebbene la Chiesa quando era infante, adatte le pargollette sue membra all'Imperio già adulto, e grande, stabilita che fu poi col correr degli anni in quella Polizia, ancorche l'Imperio prendesse poi altra forma, e fosse diviso in tanti Regni, e tanti nuovi Dominj, e Signorie, non potè così facilmente variarsi, e prenders quelle nuovs altre forme, e ed aspetti; tanto maggiormente, che se la Chiesa avesse dovuto seguir sempre le nuove divisioni, e partaggi, che si son fatti da' Principi de' loro Regni, e Provincie, si sarebbe veduta in continue alterazioni, cangiamenti, e disordini, massimamente negli ultimi secoli, ne quali, secondo ci dimostrano i tanti volumi de' trattati di page, di queste divisioni, dismembramenti, e partaggi ne son seguiti, e tuttavia ne seguono infinita. Per questa ragione trovandosi nel Regno di Napoli stabilita la Polizia Ecclesiastica de' tre Arcivescovadi, di Benevento, Capua, e Salerno, secondo la Polizia de' tre Principati, Beneventano, Capuano, e Salernitano, ancorche poi i Re Normanni, Svevi, Angioini, ed Aragonesi avessero partite in altra forma le Provincie, sovente con accrescerne, altre volte con scemarne il numero, questo era per la Polizia Civile, niente perciò alterandosi l'Ecclesiastica, sicchè rimasero que' tre Arcivescovadi come prima, ed è la ragione, perche le loro Metropoli sian più ampie delle altre, e che ritengono ora più Vescovi suffraganei, che non hanno, non pur Bari, Reggio, Otranto, e l'altre più cospicue Città, ma Napoli stessa, oggi Capo, e Metropoli del Regno.

Tutto ciò fa anche savismente avvertito, e provveduto nommen dalle leggi degli Impetadori, che da' Regolamenti stessi de' Romani Pontefici savissima perciò si reputa quella prudente risposta, che diede Innocenzio I. Romano Pontefice ad Alessandro Antiocheno, il quale domandandogli se sempre la Chiesa abbia da secondar le nuove partizioni, delle Provincie fatte dagli Imperadori, secondo che avranno stimato essere più espediente, ed utile all'Imperio, gli risponde: *Non visum est, ad mobilitatem necessitatum mundanarum Dei Ecclesiam commutari, honoresque, aut divisiones perpeti, quas pro suis causis faciendas duxerit Imperator; Innoc. ep. 18. s. 2. ad Alex. Antioch. tom. 2. Cons. p. 1269.* Quindi il nommen savio, che pio Imperador Giustiniano, avendo diviso le due *Armenie* in quattro Provincie, espressamente dichiarò nella sua *Novella 31. c. 2.* che ciò non dovea alterar punto la disposizione delle loro Chiese, nè in quelle, intorno a' Sacerdozz, ordinazioni, e tutto ciò che concerne la loro Ecclesiastica Polizia, farsi alcuna innovazione, ma di rimanere nello stato stesso, nel qual primè erano; *Qua vero, e' dice, ad Sacerdotia spectant, ea sicut sepè diximus volumus in pristina manere forma, negotia ipsa, neque circa Jux Metro-*

politica, neque circa ordinationes, vel mutationem, vel novationem suscipiente, sed prius ordinatis, nunc quoque ex ordinatione auctoritatem obtinentibus, & prioribus item Metropolitanis in suo permanentibus ordine, ut quantum ad ipsa nihil penitus innovetur; Ed all'incontro avendo unite le due Provincie d'Elenoponto, la di cui Metropoli era Amasia, e Ponto Polemoniaco, che avea per Metropoli Neocesarea, e fattane una sola, che abolito affatto il nome di Polemone, volle che si chiamasse di Elenoponto, nome impostoli da Costantino M. in memoria d'Elena sua madre, sottoponendola al governo di un sol Moderatore, si dichiarò pure, che ciò non dovea portar innovazione alcuna a' Metropolitanis d'Amasia, e di Cesarea, nè alla Polizia, e Sacerdozj di quelle Chiese; Nihil enim (dice nella Novella 28. c.2.) circa Sacerdotium illorum innovamus.

Or se nelle unioni, o partaggi delle Provincie istesse non si altera punto la natura de' Sacerdozj, e delle Chiese, qual mutazione adunque potrà sognarsi esser seguita colla cessione del Dominio della Città sola di Benevento, nell'Arcivescovado Beneventano? Anche non dismembrandosi già una Provincia, ma cedendosi il Dominio della Città sola, dove era situata la Cattedra, insieme col governo civile, si fosse mutata anche la natura dell'Arcivescovado, e non rimanesse più qual era prima; ed il Principe, ed i naturali della Provincia avesser perduti tutt' i loro diritti, e preminenze, che innanzi vi aveano?

Quanto finora si è detto ha molto più vigore, e forza nella presente controversia di Benevento, il Dominio della qual Città fu sempre vacillante, e mobile nella persona de' Romani Pontefici, variandosi spesso, ora tornando in mano de' nostri Re, ora ripassando di nuovo in quella de' Pontefici, secondo le frequenti brighe, che non mancaron mai fra di loro, e la lor possessione fu sempre precaria, dipendendo dal volere de' nostri Principi, che ora gliela toglievano, ora gliela restituivano. Ancorchè da Roberto Guiscardo ne fosser posti in possesso, Ruggiero però I. Re di Sicilia gliela ritolse; e lo stesso fece Guglielmo II. Sotto i Re Svevi, specialmente sotto l'Imperator Federico II. ed il Re Manfredi, come le congiunture della guerra, o di nimistà portavano, soffrì spessissime volte tali riandamenti, e vicende; Ed ancorchè sotto i Re Angioini, ligj de' Romani Pontefici, avesse qualche riposo, nulladimanco passato il Regno nella Casa di Aragona, il magnanimo Re Alfonso, avendo avuto contrarj due Papi, si riprese Benevento senza che pensasse più di restituirlo, come avean fatto gli altri Re suoi predecessori, anzi una volta intimò i Baroni del Regno a dover ivi tenere un general Parlamento; e ne' trattati di pace conclusa con Papa Eugenio, dove fu molto dibattuto sopra la pretesa restituzione, non fu quella accordata dal Re, ma Benevento fu ritenuto finchè visse il Re Alfonso, nè dopo la sua morte fu restituito

alla Chiesa Romana ; ma Ferdinando I. suo successore parimente lo ritenne per lungo corso di tempo , infinoche dopo varj trattati avuti col Pontefice Pio II. non lo restituiffe al medesimo . Ma quando venne fantasia a Paolo IV. di mover guerra al Rè Filippo II. con intento d'occupare il Regno , il Duca d'Alba non pur si riprese Benevento , ma del metallo delle campane delle sue Chiese , e Monisteri fece fondere tanti Cannoni , che opportunamente gli servirono per quella spedizione sopra lo Stato Romano , e non fu restituito , se non dopo la pace indi conchiusa per la mediazione de' Veneziani , e de' Cardinali stessi , per estinguer quell' incendio , che vedevano ardere in casa propria .

Or chi in tanta volubilità , e sì spessi cangiamenti di Dominio , che si son sempre veduti della Città di Benevento potrà sognarsi , che l'Arcivescovado Beneventano abbia perciò ricevuta alterazione alcuna , e che allo spesso variar del Dominio temporale di quella Città , l'Arcivescovado non sia rimasto sempre lo stesso , fermo ed immutabile , o che abbia per ciò in minima parte mutata sua forma , e natura ? Dicea perciò saviamente il Pontefice Innocenzio I. che la Chiesa giammai si muta , o cangia *ad mobilitatem necessitatum mundanarum* , ma rimane sempre ferma e stabile , e nello stato istesso , in cui era prima , e questi passaggi , e mutazioni niente a lei toccano , o si appartengono .

Per queste ragioni in tutto il Regno de' *Normanni* , e degli *Svevi* , ancorche il Dominio , e possesso di questa Città avesse fatto passaggio nel Pontefice Romano , sopra l'Arcivescovado Beneventano esercitarono que' Principi tutti que' diritti , e preminenze , che prima vi aveano , nè vennero per tal passaggio in cos' alcuna alterati , o scemati .

Tra gli altri diritti , che gli Imperadori d'Occidente , ed i Principi *Longobardi* esercitavano sopra l'Arcivescovado Beneventano , e che furon poi tramandati a' Principi *Normanni* , e *Svevi* , era quello , che gli forniva la ragione istessa del Principato , cioè , di aver cura dell'esterior Polizia della sue Chiese , d'invigilare che i sacri Canonj fossero in quelle osservati , avessero perciò la maggior parte nell'elezione , non pur de' Vescovi suffraganei , ma del Metropolitanano istesso . anzichè non si potessero intronizare senza il diloro *assenso* , e fosse in quelle mantenuta un'esatta disciplina Ecclesiastica conforme a' sacri Canonj , e soprattutto , che non capitassero male le ampie rendite de' loro beni , de' quali essi l'avean profusamente arricchite ; poichè non vi furon Principi cotanto profusi in donare alle Chiese , e Monisteri , ovvero ad eriggerne nuovi , ed accrescergli di tanti beni , e rendite , quanto fecero i Principi *Longobardi* , e *Normanni* verso l'Arcivescovado Beneventano ; tante Chiese che lo compongono , tante ricche Badie , Monasteri ampissimi , tanti fondi di beneficj , e rendite doviziose , che lo sostengono , tutti si devono alla munificenza , e generosità di questi Principi . Per queste

ragioni non pur nell'elezioni de' Vescovi , ma del Metropolitano stesso era ricercato il diloro *assenso*, nè alcuno poteva intronizzarsi, e prendere possesso della Chiesa senza prima impetrarlo dal Principe; disciplina per altro comunissima a que'tempi, commendata, ed approvata da' Romani Pontefici stessi, sicome è chiaro da più *Epistole* di S. Gregorio M. e dal *Decreto* stesso di Graziano, e che durò in tutte le nostre Chiese fino al Secolo 13. quando passato il Regno sotto gli Angioini, questi per gratificare a' Romani Pontefici, che gl'aveano invitato a quell'acquisto, nell'investiture prese da essi, non lo rinunziassero, sicome più innanzi diremo.

Questo dritto non è alcun dubbio, che l'esercitassero sopra la Chiesa Beneventana gli Imperadori d'Occidente, ed i Principi di Benevento; e Ferdinando Ughello, ancorchè si guardasse di farne memoria nella serie de' Vescovi, ed Arcivescovi di questa Chiesa, pure favellando dell'elezione di *Alone*, che fu il 2. Arcivescovo di Benevento, non sò come gli scappasse dalla penna di dire, che vi fu posto, ed eletto dall'Imperadore Ottone M. e consecrato da Papa Giovanni XIV. nell'anno 984. Ma ora che l'istoria Ecclesiastica ha ben chiarito, che tal'era la disciplina di tutte le Chiese nell'elezioni de' Vescovi, ed Arcivescovi, sicome fra moltissimi han dimostrato Cristiano Lupo in *dissert. de Regia nominat. tom. 3. schol. praefixa, cap. 6.* e Van-Espen *Jur. Eccl. part. 1. tit. 13. cap. 3.* invano si affaticano questi Scrittori, per compiacere alla Corte di Roma, di nascondere questa pratica, ed inconcusso stile di que'tempi.

I nostri Rè Normanni succeduti ne' medesimi diritti, poichè, sicome si è veduto, niente se gli scemava per aver fatto passaggio in altri il Dominio temporale della Città di Benevento, rimanendo l'intero Arcivescovado nel Regno, continuarono ad esercitargli, e specialmente il gran Ruggiero I. Rè di Sicilia; e poichè sovente i Papi gli contrastavano questo assenso, volendo che l'elezioni, sede vacante, fosser libere del Clero, nel Concordato stabilito tra il Pontefice Adriano IV. col Re Guglielmo I. volle questo Principe espressamente convenirlo, promettendo di darlo nel caso la persona eletta fosse di suo piacimento: *Si persona illa de proditoribus, aut inimicis nostris, vel heredum nostrorum non fuerit, aut magnificentia nostra non existerit odiosa, vel alia in ea causa non fuerit, pro qua non debemus assentire*; come sono le parole del Concordato, che si legge in Rainaldo, Capocelatro, ed altri Autori. E quantunque caduto poi il Regno per mancanza di stirpe virile, in mano di femmina, qual fu la Regina Costanza ultima del sangue Normanno, ed avesse poi fatto passaggio nella Cala di Svevia nella persona di Federico II. suo figliuolo, Innocenzio III. profittando del sesso, e dell'infantile età di questo Principe, procurasse alterare i patti accordati con Papa Adriano, non osò però mai toglier l'assenso, ma preteudeva che sempre, che i Rè ne fosser ricercati, e l'elezione si fosse canonicamente fatta, fossero obbli-

obbligati, senza avere altro riguardo, di darlo, dicendo nell'investitura, che si legge a Costanza rapportata da Rainaldo, e che si legge anche fra le sue epistole *lib. 1. ep. 410. Electiones autem secundum Deum per totam Regnum canonicè fiant, de talibus quidem personis, quibus vos, ac heredes vestri requisitum à vobis præbere debeatis assensum*. Ed in un Breve, che nell'anno 1198. dirizzò alla medesima, che si legge pure fra le sue Epistole *tom. 1. lib. 1. ep. 411. gli prescrisse questo modo; Sede vacante, Capitulum significabit vobis, & vestris heredibus obitum decessoris, deinde convenientes in unum, invocata Spiritus Sancti gratia, secundum Deam eligant personam idoneam, cui requisitum à vobis præbere debeatis assensum, & electionem factam, & publicatam denuntiabunt vobis, & vestrum requisitum assensum. Sed antequam assensus regis requiratur, non intronizetur Electus, nec decantetur laudis solemnitas, qua intronizationi videtur annexa, nec antequam auctoritate Pontificali fuerit confirmatus, Administrationi se nullatenus immiscebit*. Contimile Breve inviò poi a tutti gl'Arcivescovi, Vescovi, Prelati, e Cleri di tutte le Chiese del Regno, perchè fossero informati di quanto egli avea stabilito sopra l'elezioni con Costanza, che si legge pure fra le sue epistole *tom. 1. lib. 1. ep. 412. L'intanto d'Innocenzio era di ridurre l'assenso ad una cerimonia, e che bastasse, che si fosse ricercato, perchè il Principe fosse obbligato a darlo, pretendendo di dover egli conoscere le cause, che si allegavano di non assentire.*

Ma adulto, che fu Federico, e reso accorto delle alterazioni fatte da Innocenzio a' concordati di Adriano, e di Guglielmo, riprese gli antichi diritti, ed obbligò tutti all'assenso, rifiutando sovente l'elezioni fatte, nè permettendo, che si fossero intronizzati i nuovi Prelati senza quello, impedendogli il possesso delle Sedi loro assegnate; donde nacquero le tante brighe, o contese, ch'ebbe a sostener poi con Papa Gregorio IX. e con Onorio III. successori d'Innocenzio. Quindi gli altri Romani Pontefici, dopo che fortunatamente gli successe il disegno di vedere estinta questa Illustre Famiglia, e di far passare il Regno nella Casa d'Angiò, pensarono nell'investitura, che diedero a Carlo I. di fargli rinunziare a questo assenso; ma non fu però tolto il placito Regio, che dovea ricercarsi in tutte le Bolle d'istituzioni de' Vescovi, ed Arcivescovi del Regno, per ottenere il possesso delle loro Sedi, siccome si fonderà nel *cap. 2.*

Or tutte queste contese, ch'ebbe a sostener l'Imperator Federico II. co' Pontefici Romani, furono per l'elezioni di tutte le Chiese del Regno, fra le quali era allora senza alcun dubbio annoverata la Chiesa di Benevento; nè si contrastava l'assenso per l'Arcivescovado Beneventano, perchè il Dominio di quella Città era passato alla Chiesa Romana, ma correva la fortuna di tutti gl'altri Arcivescovadi del Regno. Nè passò mai ad alcuno in

pen-

penfiero , che non dovette quello riputarfi del Regno, e che perciò i fuoi Re vi aveffero perduto ogni lor diritto.

A molti Vefcovi di Germania l'Imperador Carlo Magno , Lodovico , Lotario , ed affai più Ottone I. fuo figlio , e nipote , e gli altri Imperadori Germani loro fucceffori donarono il Dominio delle Città , doverano collocate le loro Sedi , facendogli Signori temporali di quelle , avendo infonnte nelle loro perfone , alla poteflà Spirituale anche la temporale ; ma non perciò fu mutata la natura de' Vefcovadi , nè perciò gl'Imperadori perdevano fopra quelli i diritti , che vi avevano nelle elezioni , e nell'altre cofe appartenenti alla loro efteriore Ecclefiatica polizia , ma rimafero nello ftato medefimo , nel quale prima erano , non avendo niente di comune il Dominio temporale d'una Città Vefcovile , col Vefcovado , ed efterior polizia Ecclefiatica del medefimo.

E fe è lecito *parva componere magnis* , niun più illuftrè efempio potrebbe maggiormente confermare , e mettere in più chiara luce quefta verità , quanto quello della Città di Roma ifteffa ; e quefto argomento dovrà far più forza a' Scrittori Romani , ed a coloro , che gli preftan fede , che agli altri ; poichè i più addetti alla Corte di Roma danno a credere , che il Dominio temporale di quefta Città paffò a' Romani Pontefici fin da' tempi di Li-
one Ifaurico , e di Gregorio II. intorno l'anno 727. e pure è vero , che i fucceffori Imperadori d'Oriente infino a Carlo Magno , nell'elezione de' Romani Pontefici ritennero i diritti ifteffi , che prima vi aveano , nè fenza il lor confenfo potea in quella Cattedra intronizarfi l'Eletto. Altri più moderati fanno paffare il Dominio di quefta Città al Papa a' tempi di Carlo Magno , ed è pur anche certo , che nommen Carlo M. che li fuoi fucceffori Lodovico Pio , e Lotario fi mantennero in quefto poffeffo , cioè , ch' eletto il Papa dal Clero , e dal Popolo , fi mandaffe il decreto dell'elezione all'Imperadore , il quale fe l'approvaffe , foffe l' eletto confeccrato . E quantunque Lodovico per i fuoi Capitolari reftituiffe la libertà dell'elezioni , non pur de' Papi , ma di tutti i Vefcovi ; non perciò derogò all' *Affenfo* , ed all'approvazione del Principe , poichè egli fempre fu richiefto dell'affenfo , nè permetteva la confeccrazione fenza il fuo permeffo , ficome dopo l'anno 820. fi vide nell'elezione di Gregorio IV. il quale non fu prima ordinato , fe non dapoichè il Legato di Cefare giunto a Roma non efaminaffe l'elezione ; tanto è dal ver lontano ciò che alcuni ingannati dall'apocrifo e. *Fgo Ludovicus* , che fi legge nel Decreto di Graziano *lib. 63. c. 30.* differo , che Lodovico aveffe rinunziata quefta facoltà di confermare il Papa eletto , effendo ancor certo , che non pur Lodovico , ma anche Lotario di lui figliuolo , e Lodovico II. fuo Nipote confermarono tutti i Papi eletti nelle loro età , ficome ha ben provato Pietro di Marca Arcivefcovo di Parigi , *Concord. Sac. & Imp. lib. 8. c. 17. 14.*

Gli Scrittori Francesi fanno autore di questa cessione del Dominio temporale della Città di Roma alla Sede Appostolica, l'Imperador Carlo il Calvo, e contuttociò pure è evidente, che trasferito l'Imperio a' Germani, gli altri Imperadori suoi successori si mantennero pure nell'elezione de' Papi questo medesimo diritto. Niente dico di Ottone I. come cosa pur troppo nota, e manifesta, insino a' tempi di Ottone III. non si vide variato questo costume, leggendosi presso Ditzmaro *lib. 4. p. 353. & lib. 6. p. 399.* il Cronografo Sassone *ad A. 996.* ed altri Scrittori contemporanei, che morto Giovanni XII. Ottone III. gli diede per successore Brunone, che si fece chiamare Gregorio V. al quale, morto che fu, gli sostituì Silvestro II. siccome rapportano gli Annali Hildesheimensi *ad A. 989.* ed Ermanno Contratto *ad A. 997.*

Que' in fine, che stimano favola questa cessione di Carlo il Calvo, e forse apponendosi più al vero, dicono, che il Dominio di questa Città passò al Papa per la decadenza dell'Imperio, in quella maniera appunto, che tanti altri Principi d'Italia acquistaron per prescrizione la sovranità di molte Città di quella, a' quali il lungo corso degli anni potè validare gli acquisti, e render legittimi i possessori, convengono, che il Dominio di questa Città passò ne' Romani Pontefici sin dal principio del decimo secolo, e ciò per la testimonianza, che ce ne lasciò ne' suoi *Temì* l'Imperadore Costantino Porfirogenito, il quale *nel lib. 2. Tema X.* descrivendo lo stato d' Europa del suo secolo intorno l'anno 914. così di Roma scrisse: *Roma Regium depositavit Principatum, & propriam administrationem, ac jurisdictionem obtinuit, eique propriè dominatur quidam suo tempore Papa.* Ma che perciò? forse perche il Dominio della Città di Roma a questi tempi, si vide presso i Pontefici Romani, gl'Imperadori Germani sopra il Pontificato Romano, e l'elezione de' Papi perderono i loro diritti? niente affatto, continuarono sempre ad esercitargli. Quel che fece Ottone III. proseguirono a fare i suoi successori. Errico il Negro, detto da' Germani III. nell'anno 1046. diede per Papa a' Romani Clemente II. *Herman. Contract. ad A. 1046. Sig. Gembl. ad A. 1046. Marian. Scotus ad A. 1046. Acta Clementis II. apud Leibnitium Tom. 1. p. 577. Lamb. Schafnab. ad A. 1047.* e diffusamente Ottone Frisingense IV. *cap. 32.* e morto Clemente nell'anno 1047. gli sostituì Damaso II. *Herman. Contract. ad A. 1048. Lamb. Schafnab. ad A. 1048. Ottb. Frising. VI. cap. 33. Marian. Scot. ad A. 1047. Gottfr. Viterb. p. XVII. p. 493.* e questi estinto nell'anno 1049. gli diede per successore Lione IX. *Lamb. Schafnab. ad A. 1049. Ottb. Frising. VI. cap. 33. Vivibertus in vita Leonis IX. lib. 2. cap. 2. Leo Hostiens. lib. 2. cap. 81. Herman. contr. Marian. Scot. ad A. 1049.* e finalmente morto costui nel 1054. gli diede per Papa Vittore II. *Leo Hostiens. 2. cap. 89. Lamb. Schafnab. Bizzoldo Costanziese il Conspiratore di Ermanno Contr. il Monaco Erwaldense. ad A. 1054. Alberico ad. A. 1055. Ottb. Frising. VI. cap. 34.* L'Imperadore Errico IV. suo successore lo stesso praticò col famoso

Ildebrando , Gregorio VII. che lo costrinse nell'affunzione del Pontificato a prendere il suo assenso , *Lamb. Schafnab. ad A. 1073. p. 191. Ottb. Frising. VI. cap. 34.* Da cui poi cominciarono , per la sua intrepidezza , le tante turbe , e contrasti intorno a queste elezioni , di cui sono piene l'istorie , pretendendo Gregorio , che dovessero esser libere , e che gl'Imperadori non dovessero ingerirfene ; ma in tutte queste acerbissime contese non si sognò mai Gregorio , che perche il dominio della Città di Roma era del Papa , perciò non si dovea richiedere *assenso* nell'elezione dagl'Imperadori . Tutte altre erano le sue pretensioni ; e la ragione , perche non se ne mosse alcun dubbio , era molto chiara , ed evidente , perche niente avea di comune il dominio temporale della Città di Roma col Pontificato Romano , il quale rimane lo stesso , nè ricevette alterazione alcuna , perche il dominio di quella Città non fosse dell'Imperadore , ma di altri ; e perciò per l'acquisto di quel dominio niente venivano a pregiudicarsi i diritti , e le ragioni , che gl'Imperadori aveano nel Pontificato , e sopra l'elezione de' Pontefici , li quali non come Signori di Roma , ma come Papi avean con essi correlazione , e corrispondenza .

Non è dunque da dubitare nel caso presente , che perche il dominio della Città di Benevento passò a' Romani Pontefici , si fosse perciò in cos' alcuna alterata la natura dell'Arcivescovado Beneventano ; rimane quello così com'era , e come tutto posto dentro i confini del Regno , fu sempre riputato , siccome deve per verità riputarsi , per vero , ed indubitato Arcivescovado di Regno , e per conseguenza è compreso nella Grazia , e sopra il quale i nostri Principi niente perdettero di quelle ragioni , e diritti , che vi tenevano prima che il dominio di quella Città passasse alla Chiesa Romana . Non ha niente di comune questo dominio coll'Arcivescovado , massimamente nelle cose , che riguardano l'esterior Polizia Ecclesiastica , i diritti del Principe , e la cura , che dee averne per fare in quello osservare i sacri Canon , che precisamente comandano , che le Chiese si abbiano a conferire a' nazionali , e non a' stranieri . Nè la Grazia , che S. M. ha conceduta a' suoi fedelissimi sudditi è altro , che di far valere nel suo Regno nommen le leggi civili , che i Canon , e le Costituzioni de' Papi stessi , e conformarlo alla pratica , e consuetudine generale di tutte le Provincie di Europa . Non hanno i nostri Re da impacciarsi sopra il dominio della Città di Benevento , ma si bene dell'Arcivescovado , ch'è tutto loro , come posto dentro le viscere del Regno .

Conobbe questa verità il defonto Pontefice Benedetto XIII. quando trovandosi Arcivescovo di Benevento stese per propria , e connaturale interpretazione il Breve di Alessandro VII. col quale la Festività di S. Domenico , e di S. Gennaro si rese di precetto nel Regno , volendo che in quello si comprendesse , non pur l'Arcivescovado , ma la Città istessa di

Benevento; per questa ragione appunto, che dev'esser separato ciò ch'è temporale dall'eccllesiastico, e spirituale, non avendo l'uno che far con l'altro, e che in ciò il capo non deve dissentir dalle membra, ma a quelle conformarsi, sicome stabill in un suo Sinodo sotto il titolo *de Feriis, & Festorum dierum celebrat. cap. 6.* dicendo: *Ut autem juxta sacros Canones a capite membra discedere non decet, ita nec a membris caput convenit dissentire, & aliud sane quod temporale est, aliud omnino quod spirituale.*

E se i Beneventani stessi fortemente sostengono, non doverli riputar forastieri, ma di Regno, ed han sempre preteso, che sian parimente inclusi nella Grazia di S. M. e capaci de' Beneficj del Regno, sicome si vide nella provista della Chiesa di Bojano fatta in persona di D. Anello Rendina Beneventano, e la pretesione fu appoggiata dalla Corte di Roma; come ora si puol pretendere, che l'Arcivescovado di Benevento non sia compreso nella Grazia, sol perche il dominio temporale di quella Città ha fatto passaggio nel Romano Pontefice?

II.

MA un'altra ragione non men vigorosa che la già detta convince, che non puo l'Arcivescovado Beneventano escludersi dalla Grazia, poiche sarebbe lo stesso, che rovesciare la mente di S. M. ed il fine, per lo quale fu quella conceduta a' suoi fedelissimi sudditi, e toglierne da quella quasi un terzo del Regno. Non solo per l'osservatza de' sacri Canoni, ma per beneficio de' Nazionali del paese fu quella stabilita, affinche i frutti, e le rendite di tanti, e sì doviziosi beneficj, de' quali il Regno abbonda, sian goduti da quei medesimi regnicoli, nel cui Regno nascono, e son prodotti; e quelle rendite acquistate dalle Chiese del Regno per munificenza, e liberalità de' proprj Principi, e per pietà de' loro Antenati, da essi sian godute, sicome ancor detta la ragion naturale, e non capitino in mano di gente aliena, e straniera, che venghi a raccogliere i frutti della munificenza, e della pietà altrui, e delle fatiche, ed industria di altri, e de' frutti dell'altrui terreni venghi ad arricchirsi.

Questo appunto averrebbe se si volesse sottrarre dalla Grazia l'Arcivescovado Beneventano, con volerli conferire ad uno straniero, poiche le rendite di quello non si ritraggono da ciò, ch'è compreso nel recinto delle mura di Benevento, e del suo breve distretto, ma, come si è veduto, da cinque Provincie del Regno, e l'estensione, ed il numero delle Diocesi, che compongono l'Arcivescovado, fa che sia il più ricco, e dovizioso di quanti ne sono nel Regno, arrivando la sua rendita a ducati 14. m. in 15. m. l'anno, sicome facilmente si raccoglie da' Sinodi stessi stampati dal

dal Cardinale Orsini; e queste rendite si ricavano dal Regno per le tante Chiese supresse, e Monisteri, per le tante Badie, e beneficj, che furono uniti alla Mensa Arcivescovile di Benevento, infra l'altre della Chiesa di S. Benedetto *de Alferis* unitali sin dall'anno 1368. della Chiesa di S. Marcello *de Collinis* unitale nel 1418. e da tante altre di sopra rapportate; si ricavan pure per la maggior parte da' frutti, ed emolumenti, che gli danno i trè Vescovadi suppressi di Lesina, Tocco, e Limosani, li quali si visitano ogni anno dagli Arcivescovi, come loro Diocesi; dalla propria Diocesi, che è tutta racchiusa nella Provincia di Principato Ultra sì numerosa di Città, Terre, Castelli, e villaggi, e d'infinito numero di Abitatori, da' quali ritrae la Mensa ubertosa messe, e grossi guadagni.

Nommen come Ordinario nella propria Diocesi, che come Metropolitano nelle altre sedici Diocesi a se soggette, esigge altri frutti, ed emolumenti in somme considerabilissime, poiche le rendite Ecclesiastiche di tutto l'Arcivescovado, compresa la propria Diocesi, e quelle degli altri Vescovi, arrivano nommeno che a ducati 135936. l'anno, sicome costa dal foglio della Collettiva generale, *num. XI.* registrato ne' medesimi Concilj Diocesani del Cardinale Orsini, giusta lo stato dell'anno 1715. Or l'Arcivescovo di Benevento sopra queste esigge le *Proccurazioni* delle visite, che in sì vasta Provincia giungono a somme ragguardevolissime, colla facoltà speciale di esigerle in denari contanti, in vigor di una Costituzione di Paolo III. emanata a suo favore nell'anno 1538. e rapportata da' medesimi Concilj Diocesani *tit. 26. cap. 1. fol. 114.* Riscuote parimente un pingue *Cattedratico*, per la dichiarazione fatta dalla Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari a' 28. Febbrajo dell'anno 1687. registrata nel Concilio Diocesano celebrato nell'anno 1693. *sessual. cap. 5. tit. de censibus.* Inoltre riscuote la *mezz'annata* di tutti i beneficj, che si conferiscono dall'Arcivescovo, siano Regnicoli, o Papalini, per riparazione, e mantenimento della Chiesa Metropolitana di Benevento, per concessione fattane da Pio II. durante il bisogno della medesima; ma il Cardinale Orsini assunto al Papato, con nuova sua Bolla, che si legge nel *sinodic. cap. 6. fol. 116.* stabilì, che *in perpetuo* si pagasse la mezz'annata di tutti i beneficj, che si conferiscono dall'Arcivescovo Beneventano.

E non pur dal Regno ricava la Mensa Arcivescovile Beneventana questi emolumenti, ma anche tutte le Dignità, e molti Canonicati del Capitolo di quella Chiesa, tengono situate molte *Prebende*, e rendite in varj luoghi, e terre delle Provincie suddette, delle quali il Sarnelli ne fece un lungo Catalogo nelle sue memorie cronologiche, *fol. 126.* notato nel *numero XIV.*

Or non farebbe rendere vana, ed inutile la Grazia di S. M. se si per-

mettesse , che tutte queste ampie rendite destinate a' Naturali del Regno , capitassero in mano di un' Arcivescovo forastiere , il quale farebbe uscir tanto danaro dal Regno , convertendolo , o in Roma , o in Genova sua Padria ad altri usi , e dal quale i Naturali del Paese , ed i sudditi di S.M. non possono sperare nemmeno di raccoglierne le miche ?

Donde si convince quanto giusta, e all'equità conforme sia la supplica, che presentemente porge a S.M. la Città , e Regno , che volendo persistere la Corte di Roma nel suo impegno, affinché non si rendan vane le pregiatissime sue grazie , ordinarè , che al nuovo Prelato forastiere si proibiscano l'elazioni , che pretendesse fare ne' luoghi soggetti al dominio di S. M. per mezze annate , procurazioni , cattedratico , o per qualunque altro titolo , sopra le Chiese così Cattedrali , come Collegiali , Parrocchiali , e semplici , poste nelle Provincie suddette fuori del distretto della Città di Benevento . E parimente , che se l'impediscano tutte l'elazioni di rendite , frutti , tasse , sovvenzioni , e qualunque altro emolumento , che dalla propria Diocesi , che è tutta racchiusa nel Regno , e da tutti gli altri luoghi , Chiese , beneficj , e prebende , che si sono unite , ed appropriate alla Mensa Arcivescovile , o Capitolo di Benevento , affinché contro la mente di S.M. e le grazie concesse a' Nazionali non capitino in mano di un Prelato forastiere , ed eschi il denaro fuori del Regno .

Molto più si renderebbe vana, ed inutile la Grazia, se si permettesse in Benevento un' Arcivescovo straniero , per ciò che riguarda la collazione di più Badie , Beneficj , ed altre dignità , e cariche Ecclesiastiche , che stanno riserbate alla sua provvisione , tutte poste nel Regno . L' Arcivescovo di Benevento tiene l'autorità di conferire le dodici Badie , delle quali si è fatta menzione , che sono di sua collazione, leggendosi nel *lib. XII. Concil. sub Archiep. Palumbaria , fol. 133*: notato nel *num. XIX. duodecim extant Abbatie , quæ ab Archiepiscopo Beneventano conferuntur* ; e dalla Pinacoteca Beneventana del Nicastro , *fol. 59.* notato nel *num. XX.* si osserva , che di queste ne sono state unite due , in pregiudizio de' Naturali del Regno , a corpi stranieri , siccome la Badia di S. Maria a Gaglieto al Collegio Beneventano de' Gesuiti , e l'altra di S. Maria di Venticano alla Biblioteca Vaticana di Roma . Conferisce più Canonicati , e Dignità nelle Chiese Collegiali poste dentro la propria sua Diocesi , che è tutta racchiusa nel Regno , in Montefusco , in Altavilla , in Morcone , in Montecalvo , in Paduli , in Vitulano , ed altrove . Più Arcipreture , e Parrocchie , non pur nella propria Diocesi , ma anche in quelle estinte di Lesina , Tocco , e Limosani , ed unite alla sua Mensa . Dispensa più beneficj , e pensioni nommeno nella propria , che in queste Diocesi . Ed essendo regolarmente gli Arcivescovi di Benevento Cardinali , non stando questi ristretti da quelle leggi imposte agl' altri Vescovi , ed Arcivescovi , possono in vigor di più indulti Appostolici

Stolici disporre de' Beneficj a' loro arbitrio, e conferirgli a chi loro piace. Ma ciò che merita maggior riflessione nel caso presente è, che agli Arcivescovi di Benevento sta prescritto per Bolla del Pontefice Sisto IV. spedita nell'anno 1482. che tutti i Beneficj di loro provvisione non possano conferirli ad altri, che a' soli Cittadini Beneventani; e di vantaggio, per altre lettere Apostoliche date in Roma a' 18. Marzo del seguente anno 1483. rapportate dal Sarnelli, e da altri nelle memorie cronologiche di Benevento, e notate al num. XV. dallo stesso Pontefice, fu dichiarato, che per Cittadini Beneventani s'intendano anche i famigliari dell'Arcivescovo. Or chi dunque potrà dubitare, che presedendo nella Chiesa Beneventana un' estero; e che pretende non esser sottoposto alle leggi del Regno, nè all'*exequatur Regium*, e molto meno alle Grazie, che S. M. ha concesse a' suoi sudditi, voglia costui preferire i Nazionali a' suoi proprj Famigliari, ovvero a' Cittadini Beneventani, che gli stanno sempre a' fianchi, e che pretendono in vigor di lettere Apostoliche doverli ad essi, e non ad altri conferire? vorrà forse un' estero, e non suddito di S. M. ubbidire più alla Grazia concessa a' Nazionali, ovvero alla Bolla di Sisto IV. che vuol che si dia a' Beneventani? vorrà forse negargli a' suoi Famigliari, co' quali, conferendogli Beneficj, risparmierà le spese del lor salario, e dargli a' Regnicoli, ch'egli reputa estranei, e non compresi nella Bolla di Sisto? non farà dunque questo un voler rovesciare la Grazia di S. M. e renderla vana, ed inutile?

III.

Si oppone, che a questo pericolo staranno i Nazionali sempre esposti; o l'Arcivescovo sia suddito di S. M. ovvero straniero; e che la Grazia avrà sempre il suo effetto nella collazione di questi Beneficj; poichè o sia suddito, o non suddito, dovrà in vigor di quella conferirli a' Nazionali; e quando si farà il caso, che ne abbia alcuno conferito a' stranieri, allora ricorrendosi, si rimedierà dal Consiglio Collaterale, e dal Delegato della Regia Giurisdizione di Napoli, con que' espedienti economici soliti a praticarsi in somiglianti casi.

Questo appunto sarebbe lo stesso, che aspettare riposatamente, che cadesse pure un fendente ad aprirci il capo; perchè abbiamo subito dove ricorrere per impiastri, ed unguenti per guarirci della ferita; questi rimedj la lunga esperienza ha dimostrato, che sono riusciti sempre peggiori del male istesso.

Primieramente non è lo stesso essendo un'Arcivescovo suddito di S. M. che uno straniero, che nel Regno non avrà nè patenti, nè roba, ed' il sud-

suddito per proprio dovere penserà più ad ubbidire gli ordini, e comandi del suo natural Signore, che non farà certamente uno straniero, e non soggetto; e quando colui non vorrà adempire le sue obbligazioni, li castighi per lui sono ben pronti, e facili; o di carcerazioni de' suoi parenti, o di sequestri de' proprj beni; poiche l'altro dell'espulsione dal Regno, che farebbe comune ad ambidue, non potrà porsi così facilmente in esecuzione, avendo Benevento per asilo, e dovendosi venire *manu forti, & armata* all'effetto, ciò non potrebbe seguire senza scompigli, e commozioni.

Per secondo aspettare che siegua il caso, e poi pensare al rimedio, il rimedio, o non si darà mai, ovvero sarà molto tardo, ed infruttuoso, con dispendiare intanto inutilmente le parti, le quali con molto strapazzo, e disaggi da lontane parti avrèbbero da ricorrere in Napoli, e cercare ajuto, e misericordia da chi forse a tutto altro baderà, che a disgustarsi l'Arcivescovo, o la Corte di Roma. Molti, ancorche oppressi, non ricorrono, o perche per la loro povertà, e miseria non possono soffrire spesa veruna, ovvero per timore, e minacce, che se l'useranno. E chi di quanti Diocesani, o Provinciali sono in sì vasta Metropoli, sian Preti, o Laici, vorrà disgustarsi il suo Arcivescovo, o i di lui Ufficiali, e Ministri, ovvero i suoi famigliari, a' quali forse i beneficj si saran conferiti? Di molte perniciose, e ree conseguenze fu alla Real Giurisdizione questa massima di rimediare quando succederà il caso, sicome per trasfasciar molti altri esempj, si vide nel Regno, quando permettendosi a' Vescovi di stampare i loro Sinodi Diocesani, e farli girare attorno liberi, e franchi, ne quali alla rinfusa, e sopra Preti, e Laici s'imponevano pene pecuniarie, e non vi era Canone, che non fosse profferito per osservanza della Bolla *in Cena Domini*, non ricevuta nel Regno, si copriva una tanta indolenza col dire, che quando i Vescovi vorranno metterli in esecuzione, succedendo il caso, allora si farebbero adoperati rimedj forti, ed efficaci; ed intanto i poveri sudditi di S.M. che, o non avean modo di ricorrere, o che temean la potenza del Vescovo, erano oppressi con tasse, ed esecuzioni reali, e sovente con ingiuste, ed invalide scomuniche.

Ma noi nello stato presente sian fuori de' termini di dovere aspettare il caso; poiche avendo Monsignor Doria preso possesso della Chiesa Beneventana senza impetrarne prima *Regio exequatur*, non si arriva a comprendere come possa esercitare giurisdizione, e specialmente conferir Beneficj in quelle cinque Provincie del Regno, onde si compone la sua Metropoli, senzache i provveduti in ciascheduna collazione, che vorrà farne, non sian obbligati, per mettersene in possesso, al *Regio exequatur*. Non crediamo, che l'Arcivescovo di Benevento possa presumere di se più che lo stesso Pontefice Romano, e se a tutte le provvisioni, che ci vengon da Roma, specialmente nelle collazioni di qualunque benchè minimo beneficio,

cio,

cio, o pensione; che voglia farsi di Regno, per inconcusso stile, ed indubitata pratica, niuno de' provveduti potrà ottenerne possesso, se non presentate le sue lettere di concessione in Collaterale, non otterrà da quello il *Placito Regio*, perche lo stesso non dovrà praticarsi coll'Arcivescovo di Benevento? Certamente che sarebbe costui di miglior condizione, e di più assoluta autorità che il Papa medesimo, il quale da Benevento, Città nel Regno sì, ma non del Regno, e del Dominio di S. M. si mettesse a conferir beneficj nel medesimo, ed usare in quello atti giurisdizionali, senza che le sue provvisioni fossero sottoposte all'*exequatur Regiam*, sicome vi sono quelle, che dal Papa ci vengono da Roma. Intanto gli altri Vescovi, ed Arcivescovi del Regno non han bisogno in ciascun loro atto giurisdizionale, o collazione, che voglion fare nelle loro Diocesi di beneficj, o altro, di *Regio exequatur*, perche avendo ottenuto l'*exequatur* alle Bolle d'istituzione de' loro Vescovadi, ed Arcivescovadi, procedendo tutti questi atti in conseguenza del loro Ministero, e per esercizio di quella carica, della quale ne hanno ottenuto già *Regio Placito*, non fa mestieri cercar poi ad ogni atto nuovo altro permesso. Ma se un Vescovo non per sua ordinaria potestà, ma come Delegato di Roma vorrà essercitar giurisdizione, non potrà farlo se non presenterà la Delegazione venutale da Roma in Collaterale, ed avrà ottenuto sopra quella l'*exequatur*, sicome è l'inconcusca pratica del Regno.

Da tutto ciò maggiormente si convince quanto giusta, e ragionevole sia la dimanda, che si è presentemente fatta alla Maestà di Cesare, alla quale la Città, e Regno è umilmente ricorsa, che non avendo preso Monsignor Doria *exequatur* alle sue Bolle d'istituzione, colle quali le fu conferito l'Arcivescovado di Benevento, si compiaccia ordinare, che in tutte, e ciascheduna collazione, o concessione di beneficj, pensioni, o provviste di qualunque dignità Ecclesiastica, sotto qualunque nome denotata, di Canonici, Arcipreture, Parrocchie, Badie, o altro, che spedisse, riguardanti le cinque suddette Provincie del Regno, donde si compone la sua Metropoli, abbiano i provveduti da ricercare dal Collateral Consiglio il *Regio exequatur*, nè prima di ottenerlo possano esser posti nella possessione de' Beneficj, affin di riconoscere se i provvisti abbiano i requisiti ricercati dalla Grazia di S. M. e non siano a quella odiosi; e per tal'effetto spedirsi premurosi ordini a' Presidi, Tesorieri, Governatori, e Comunità delle dette Provincie, Città, e Terre poste nel Regno, affinche non permettano far dare esecuzione alcuna a tutte, e ciascuna provvisione dell'Arcivescovo, se prima non presenteranno i provvisti l'*exequatur*, che avranno ottenuto sopra le lettere di loro concessione. E per più sicura, e puntual'esecuzione di tutto ciò, comandare, che nel caso di morte de' presenti possessori, debbiano sequestrarfi le rendite delle Chiese, o Beneficj, che verranno a vacare, con destinarfi Regj Economj, li quali, toltone il bisogno del-

delle Chiese, debbano riservare i frutti a' successori, che ne avranno ottenuta legittima collazione, roborata di *Regio exequatur*, affinche senza la presentazione di quello, non permettano, che il nuovo provvisto sia posto nella possessione delle medesime.

C A P. II.

Che gli Arcivescovi Beneventani non possono esercitare giurisdizione alcuna Ecclesiastica nelle cinque Provincie del Regno, donde si compone la lor Metropoli, se non avranno prima ottenuto Regio exequatur alle Bolle di loro istituzione.

FRa l'altre pregiatissime Grazie, colle quali in tempo del suo felicissimo Imperio, ha il nostro Augustissimo Monarca ricolmato il Regno di Napoli, la più ragguardevole, e fruttuola, nommen per lo maggior stabilimento de' suoi Reali diritti, e preminenze, che per sollievo de' suoi fedelissimi sudditi, fu quella di avere con più precisi reali ordini stabilita la necessità del *Regio exequatur* in tutte le provvisioni di qualunque sorte che fossero, che da Roma si mandassero nel Regno, e specialmente quelle riguardanti le collazioni de' Vescovadi, Arcivescovadi, ed altre Prelature, e Beneficj del Regno; poiche lebbene, anche nel Regno degli Angioini, che cederono all'*assenso*, si fosse quello ritenuto, ed inviolabilmente praticato; contuttociò nel Pontificato di Pio V. si vide impegnata più che mai la Corte di Roma per toglierlo affatto, ed adoperati tutti gli sforzi, ancorche lo trovasse nel Regno ben radicato, e fermo, per farlo crollare, procurando almeno mettere in controversia un punto già da più secoli stabilito, e certo. Quindi profittrandosi sovente della debolezza, o trascuraggine de' Ministri Regj, quando potea loro venir ben fatto, lo scansavano volentieri, sicchè bisognava, dovendosi trattar con gente destra, ed accorta, star sempre vigilante, ed attento, perche non seguissero delle sorprese. Ma non sempre si vigilava, e spesse volte coloro, che non dovean dormire, si videro sonnacchiosi, e torpidi; ma essendo avventurosamente passato il Regno sotto il dominio del più savio, e poderoso Monarca, che abbia oggi il Mondo, e considerato, che questo era un dritto il più importante, e geloso sopra tutte le

al-

altre Reali premisenze, e che per conservarlo illeso, ed intatto doves per ogni cura, e vigilanza; quindi ad istanza anche, e premurosi ufficj della Città, e Regno, furon date, ed in Barcellona, ed in Vienna quelle vigorose provvidenze disopra rapportate, le quali, specialmente nel Governo del Conte Daun Vicerè, con tutta avvedutezza, ed attenzione furono eseguite in tutte le occasioni, che si presentarono, massimamente nelle collazioni de' Vescovadi, ed Arcivescovadi del Regno, non permettendosi ad alcuno prender possesso delle Chiese, se non dato che si fosse alle loro Bolle il *Regio exequatur*:

Lo stesso credevasi che dovesse praticarsi nel caso presente, e perciò dalla Città s'ebbe ricorso in Collaterale, perchè fosse intesa nell'impartizione del *placito Regio* alle Bolle di Monsig. Doria. Da qualche poi avvenne, perchè ciascuno comprendere quanto importi alla Città, che siano anche in ciò esattamente eseguiti i premurosi ordini di S.M. poichè obbligandosi gli Arcivescovi di Benevento a dover cercare alle loro Bolle d'istituzione il *Regio exequatur*, rimarrebbe assai più sicura, che nell'interposizione di quello non sarebbe violata la Grazia di S.M. conceduta a' Nazionali, e di frapporte l'legittimi, e debiti ripari al giusto tempo, affinchè di non dover cercare ajuti dopo che il Prelato avrà presa la possessione, e con maggior travaglio, e dispendio riparare al fatto, per mettere in salvo le sue ragioni.

Incombendo perciò alla Città, che S.M. si compiaccia dichiarare, che nelle provvidenze date intorno alla *necessità del Regio exequatur* venga anche compreso l'Arcivescovo di Benevento, essendo come tutti gl'altri di Regno, non dovrà riputarli fuora della sua incombenza se ora se ne facciano premurose suppliche a S.M. con dimostrare le forti, e convincenti ragioni, che devono indurla a ciò espressamente comandare, risolvendo le opposizioni, che si fanno in contrario, e specialmente quella di non esservi esempio, che gl'Arcivescovi di Benevento sian ricorsi in Collaterale a dimandarlo, nè questo di concederlo, o di negarlo.

Non può mettersi in controversia, che sebbene dopo aver fatto passaggio il Regno dalla Casa di Svevia a quella di Angiò, Re Carlo I. siccome gl'altri Re Angioini suoi successori avessero nell'Investiture, che ricevettero da' Romani Pontefici, rinunciato all'*assenso* nell'elezioni de' Vescovi, ritenessero contuttociò il *Regio exequatur* di necessità richiesto, nommeno alle collazioni de' Vescovadi, ed Arcivescovadi del Regno, che a tutte le provvisioni, che di Roma venivano, non avendo l'uno rapporto all'altro, essendo due cose, e per le stesse, e per li principj, dove sono fondate, differentissime.

L'*Assenso Regio* si richiedeva in tutte le elezioni de' Prelati del Regno, o perchè, secondo che ponderano gravissimi Autori, i Principi, a' quali il Popolo trasferì tutta la sua potestà, come rappresentanti le voci del medesimo, che nell'elezione de' Vescovi insieme col Clero vi avea la maggior par-

te, dovean per conseguenza averci la ragione stessa; ovvero dall' avere essi ne' loro Stati da' fondamenti erette le Chiese, o ristorate, o arricchite d'ampj poderi, e rendite; siccome nel nostro Regno fecero i Longobardi, e i Normanni, in ciò non pur liberali, ma molto larghi, e profusi. *L'exequatur Regium* dipende da altro principio, e si appartiene ad essi *titolo sui Principatus*, ovvero *Jure Regalia*, per la conservazione dello Stato, e perchè in quello non siano introdotti da straniere parti persone, che possano essere a' Principi sospette, o scritte, per le quali si pretenda esercitare in quello giurisdizione, o sia spirituale, o temporale; onde fu sempremai lecito a' medesimi, e proprio della loro commendabile vigilanza, capitando ne' loro Regni scritte di fuori, di riconoscerle primache quelle si mandino in esecuzione. Così ancorche si fosse tolto l'*assenso* nell'elezione de' Prelati, ciò però non tolse il *Regio. exequatur*, nè di non poter rimediare alle provvisioni, che venivano di Roma, nel caso che il provisto fosse nimico, o al Re sospetto, ed odioso; anzi nel Regno stesso degli Angioini, Papa Niccolò IV. lo dichiarò in una sua Bolla data a' 28. Luglio del 1288. in tempo del Re Carlo II. d'Angiò, dicendo, che non potevano in modo alcuno essere assunti a Dignità Arcivescovile, Vescovile, o altra Dignità, e Prelatura del Regno coloro, che saranno sospetti al Re, siccome è manifesto dalla Bolla rapportata dal *Chioccar. tom. 4. de Reg. exeq.* Quindi i nuovi Provisti erano tutti obbligati presentare al Re le Bolle di loro istituzione per mettersi in possesso delle loro Chiese, alle quali si concedeva il *Regio exequatur*, e spessissime volte anche si negava; siccome lo stesso Re Carlo II. praticò con Manfredi di Gifuni, il quale essendo stato eletto per Vescovo di Melito, ancorche fosse Canonico della stessa Chiesa, il Re non volle a verun patto dare il suo beneplacito alle di lui Bolle, e gl'impedì il possesso, e la carta del Re data in Napoli l'anno 1299. vien rapportata dall'*Ugello tam. 1. de Episc. Militens. n. 16.*

Lo stesso si praticò nel Regno degli Aragonesi; ed Alfonso I. avendo esposto ad Eugenio IV. dapoich'ebbe dal medesimo l'investitura colle solite clausole, che nel Regno vi era consuetudine di non riceverli i Prelati provisti da Roma senza il suo beneplacito, il Papa non ebbe difficoltà alcuna di rispondergli, che per l'avvenire potesse valersi di questa prerogativa. Ed è tanto vero, che in tempo di questi Re non vi fosse chi gliela contrastasse, che Ferdinando I. successor d'Alfonso nel 1473. ne stabilì *Prammatica*, che è allegata in una Consulta del Duca d'Alcalà rapportata dal *Chioccar. loc. cit.*

Lunga, e noiosa cosa sarebbe il rapportar qui le preterizioni, che poi promosse la Corte di Roma per toglier questa inconcussa pratica, ed indubitato stile, specialmente nel Pontificato di Pio V. ma trovandosi a que' tempi per buona sorte per Vicerè in Napoli il Duca d'Alcalà, seppe costui non solo con intrepidezza, e vigore rompere tutti i disegni, e rendere inutili gli sforzi di que' la Corte, ma per stabilire più fermamente questo diritto, a' 30.

Ago-

Agosto del 1561. fece publicar *Prammatica*, colla quale ordinò, che non si eseguissero Bolle, o pubblicassero Rescritti, Brevi, ed altre provvisioni Appostoliche senza *Regio exequatur*, e senza sua licenza, e coloro, che ardissero d' usare tale temerità fossero severamente puniti; e questa *Prammatica* la leggiamo oggi giorno impressa ne' volumi delle *Prammatiche* del Regno sotto il *tit. de Citationib. prag. 5. tit. 29.* la quale fù sottoscritta da' celebri Regenti, Villano, e Revertera.

Ed è da notare, che il stesso Duca d'Alcalà, in esecuzione della medesima, spedì nel 1566. varj ordinamenti perchè esattamente si osservasse, inviando perciò lettere a tutti gl'Arcivescovi del Regno, fra' quali non si dimenticò dell'Arcivescovo stesso di Benevento, sicome è manifesto dalla Carta rapportata dal *Chiac. loc. cit.* poichè a que' tempi non si movea dubbio, che il medesimo non dovesse riputarfi come tutti gl'altri Arcivescovi del Regno. E quantunque la Corte di Roma non perciò si quietasse, e secondo che scorgeva o debolezza, o vigore, e costanza ne' Ministri Regj si regolasse nelle sorprese, fu sempre però ritenuta ferma, e costante la massima di non doversi ammettere alcun Prelato investito da Roma di alcuna dignità Ecclesiastica del Regno, nè darlegli possesso, se non dopo d'aver ottenuto *placito Regio* alle sue Bolle, nè darsi esecuzione alcuna a qualunque Breve, Bolla, Rescritto, Decreto, Lettere, o altre Provvisioni, che venissero di Roma, senza questo indispensabile requisito; ancorche quella Corte, riputandolo come una *disautorazione* della Sede Appostolica, non cessasse, quando gli veniva in acconcio, d'usar tutte le arti, e gl'ingegni, per sottrarsene, finochè a' tempi del nostro Augustissimo Monarca, riflettendosi seriamente alla gravità, ed importanza dell'affare, non si dassero que' leverì, e rigorosi provvedimenti rapportati di sopra; e specialmente nelle provviste di Prelature del Regno a' Forastieri, incaricando perciò al Vicerè, e suo Collateral Consiglio, *que*
en tales casos de Provisiones en forasteros suspendais el exequatur, y me
embieys las Bullas, para que io bea y reconozga si puede suspectar de la in-
clinacion, y genio de los interesados, que como no vasaloz mios piden mas
exacta informacion, y quiero ir muy cauto en tales casos, para que con la
omission non se abra la puerta a los inconvenientes, que podrian producir.

Or chi dopo si chiare, e manifeste espressioni, dopo essersi compresa la mente del Principe, la forza, e la potestà della legge, ed il suo fine, ed intento, il qual fu d'invigilare perchè Prelati stranieri, e non sudditi di S.M. entrino ad amministrar giurisdizione nel suo Regno, andrà da quella sottrarne l'Arcivescovo di Benevento, il quale sopra tutti gli Arcivescovi del Regno ha più ampio Territorio, posto in mezzo, e nelle viscere del Regno, alla cui giurisdizione vengono a sottoporsi cinque Provincie di quello, tante Città, Terre, e villaggi, tanti Baroni, Conti, Marchesi, Duchì, e Principi, e finalmente un sì prodigioso numero di sudditi dimoranti in tutta la

sua vasta Metropoli, che secondo lo stato presente arriva a 250. m. anime, che rimangono tutte soggette alla sua giurisdizione? Puossi considerare nel Regno Prelatura più gelosa, ed alla quale più propriamente convengono quei riflessi, e quelle savie considerazioni espresse nella menzionata cedola di S.M. che quella di Benevento? Dovranno forse quelle più convenire al Vescovo di Lavello, a quel di Vestì, o ad altri minuti del Regno, le cui Diocesi si stendono poco più delle mura delle loro Città, e non all'Arcivescovo di Benevento? Non sarebbe questo, col pretetto, che il Dominio temporale della Città di Benevento fosse della Chiesa Romana, burlarsi della legge, e non curando del suo fine, della sua forza, e potestà, sottrarne da quella il più ampio, poderoso, e splendido Arcivescovo del Regno? Che ha che far qui, o che importa, che la Città della sua Sede stia sottoposta ad altro Dominio, e non a quello del nostro Principe? se la sua giurisdizione si restringesse in quella Città sola, niuno certamente si prenderebbe cura di voler indagare, e sapere se fosse Forastiere, o Cittadino, suddito, o non suddito, bene, o mal affetto, nè s'impacciarebbe de' fatti suoi, siccome niente importerebbe all'Imperadore, a' Re di Spagna, e di Francia, ed agli altri gran Principi d'Europa di essere intesi nell'elezione del Papa, se la sua giurisdizione si restringesse nel solo Vescovado Romano; ma poichè nella sua persona devono riguardarsi le qualità di Vescovo di Roma, e di Pontefice Massimo, e per riguardo del Papato la sua giurisdizione si stende anche sopra i loro Dominj quindi con somma ragione furono ammessi ad esserne intesi, ed i più poderosi di acquistarne anche il dritto dell'esclusiva nel caso, che il soggetto proposto fosse ad essi odioso, od inimico.

La giurisdizione dell'Arcivescovo di Benevento è così ampia, e diffusa, non già per la Città di Benevento, la quale, paragonata a quella, ch'esercita nella sua vasta Metropoli, sparisce, e si risolve in un punto, ma a riguardo della maggiore, ch'esercita, e nella propria sua Diocesi, ch'è tutta racchiusa nella Provincia di *Principato Ultra*, e nelle altre sedici Diocesi degli altri Vescovi suoi suffraganei, poste in altre Provincie del Regno. Nella propria ha egli ogn'anno le *visite jure ordinario*; le ha parimente nelle tre Diocesi estinte, di *Lesina*, che è lontana da Benevento sessanta miglia, *Tocco*, e *Limosani*, che visita pure *jure ordinario*. Parimente *jure Metropolitanico* ha le *visite* delle altre sedici Diocesi; e poichè ordinariamente questi Arcivescovi sogliono essere anche decorati della Dignità Cardinalizia, s'assumono molta autorità, e non tanto osservano il prescritto del Concilio di Trento *Seß. 24. cap. 3.* quanto il *cap. 1. de censib. in VI.* liberamente visitando, ed esigendo le *procurazioni* da' luoghi visitati attenore del cap. suddetto, che gliene dà la facoltà, dicendo; *Metropolitanus per totam Provinciam*, „ *vel ejus partem visitationis officium exercere, Civitates, Dioceses, Suffraganeos suos, eorum subditos, Cathedralium, & aliarum Ecclesiarum Ca-*

pitu-

„ *piala, & Monasteria, Ecclesias, & alia religiosa, & pia loca, Cleros, & Po-*
 „ *pulos libere visitando, ac procurationes à locis tantum recipere astitatis* . Ed
 in tempo del Cardinale Orsini ciascun sa quanto furono spesse queste *visite*.
 E quando tutt'altro mancasse, bene essi son provveduti di *Delegazioni* , che
 spedisce la Corte di Roma, in vigor delle quali esercitano in tutte le Dioce-
 si un'ampissima, ed omnimoda giurisdizione per le tante incombenze, che
 gli vengono date sopra varj, ed innumerabili affari, che se gli commettono.
 E chi osserva la *Giunta* fatta all'Ughello nell'ultima edizione di Venezia,
 sopra gli Arcivescovi di Benevento, non potrà non rimaner sorpreso di ma-
 raviglia, in leggendo le tante, e sì innumerabili *Delegazioni*, che la Corte
 di Roma mandava al Cardinale Orsini, il quale l'efeguiva con assoluto impe-
 rio in tutte le Diocesi della vasta sua Metropoli. Conosce eziandio come
 Metropolitanò, di tutte le cause d'appellazioni, ricorsi, e gravami, che so-
 no portate alla sua Curia dalle Diocesi a se sottoposte, e chiama i Vescovi
 suoi suffraganei in Benevento nelle occasioni di Concilj Provinciali, ch'egli
 intima, e convoca. Or dunque un Prelato, che viene ad amministrar nel Re-
 gno tanta, e sì ampia giurisdizione, dovrà mandarsi da fuori, ed entrare in
 quello, ed esercitarla senza che il Monarca, e Padrone del Regno ne sia in-
 teso, e consapevole, ed ammetterli qualunque egli si fosse, suddito, o non
 suddito, odioso, o nò, bene, o mal'affetto al Principe, nella di cui casa
 viene ad esercitare tanto potere, ed autorità? Pure ne'piccioli Vescovadi a'
 confini tra 'l Regno, e lo Stato Romano si pratica, che avendo taluno qual-
 che picciola parte della sua Diocesi dentro i confini del Regno, chiede il *Re-*
gio permesso per esercitarvi giurisdizione, che a richiesta de' Vescovi si spedi-
 sce colle consuete formole, sicome ne fanno fede i pubblici Registri, notati
 al numero V. Sebbene come di cosa minima non dovrebbe di ciò molto curar-
 si; poichè avendo pure qualche Vescovo di Regno confinante qualche pic-
 ciola porzione della sua Diocesi dentro i confini dello Stato Romano, posso-
 no fra di loro usarsi vicendevolmente queste licenze, e dire: *Scimus, & hanc*
veniam, petimusque, damusque vicissim.

I.

SI oppone non trovarsi esemplo, che gli Arcivescovi di Benevento abbiano
 preso *Regio exequatur* alle loro Bolle d'istituzione. Ma questa opposi-
 zione la dimostrano vana, ed insufficiente più forti, ed irrefragabili ragioni.

Primieramente questa trascuraggine (se mai ciò fosse vero) sicome ma-
 nifesta la poca vigilanza de' Ministri Regj, così niente offende il diritto del
 Principe, che non dee star sottoposto all'altrui difetto, o mancanza. Secondo,
 in questo soggetto del *Regio exequatur* non vale l'argomento; Non si trova

esem-

esempio, che alle Bolle d'istituzione d'una tal Chiesa si fosse dato *exequatur*; dunque non è necessario, e per conseguenza la collazione della medesima non sarà a quello sottoposta. Infiniti esempj si troveranno nel Regno, che non si vedran dati *placiti Regj* in molte provvisioni venute da Roma, perchè questi non si danno se non si cercano, e si presentano le Bolle, o Brevi. Or la Corte di Roma vivendo con quella massima, che l'*exequatur Reg.* sia una *disautorazione* della Sede Apostolica, proibisce a' Provveduti di cercarlo, dicendo, che le loro Bolle per se stesse devono eseguirsi, e che non abbian bisogno, che altri ciò lo comandi; e se i Vescovi, o altri, a chi è stato conferito il beneficio, per non si esporre ad essergli impedito il possesso, a' sequestri, o ad altri economici espedienti soliti a prendersi in questi casi, vengono a presentar le Bolle per ottenere l'*exequatur*; essi dicono, che in ciò usano connivenza, e tollerano, che lo facciano per non esporli sempre in continue brighe; nommai confessandolo, o riconoscendolo per diritto legittimo, e dovuto, anzi usurpato, o almeno tollerato. Sicchè sempreche possono farlo senza danno de' Provisti, lo sfuggono, e cercano tutte le occasioni; ed usano ogni arte, ed ingegno, perchè sovente si mettano le loro Bolle, o Brevi, o altre provvisioni in esecuzione senza che si cerchi *exequatur*. Anzi regolandosi secondo le congiunture de' tempi a loro favorevoli, han pur tentato di fare intronizzare nel Regno Arcivescovi mandati da Roma, a dirittura a prender possesso delle loro Chiese, senza partecipazione alcuna del Vicerè, e suo Collateral Consiglio, e di vantaggio di Vescovi che si trovavano in Roma esiliati dal Regno per delitti di lesa Real giurisdizione, celebre è il caso accaduto nel Regno a' tempi del Governo del Conte di Monterey Vicerè, in persona del Vescovo di Capaccio, poi Cardinale. Era costui per giuste cagioni stato esiliato dal Regno per ordine del Vicerè, e del Collaterale, e giustofene in Roma, ebbe la sorte d'entrare in somma grazia del Cardinale Antonio Barberini Nipote del Papa Urbano VIII. allora Regnante, il quale ad intercessione del Nipote, e per mostrar di premiare coloro, che s'eran portati forti, e costanti nella difesa della giurisdizione Ecclesiastica; nel Concistoro de' 28. di Novembre dell'anno 1633. lo dichiarò Cardinale, fuori dell'aspettazione, e con maraviglia di tutti; e poco dappoi gli conferì l'Arcivescovado di Bari, e di più lo rimandò nel Regno per prenderne la possessione; e farebbe seguito l'atto, se il Vicerè non ne fosse stato opportunamente avvisato, il quale crucciato per un tanto disprezzo, al suo arrivo, in vece del possesso, gli fece apprestare una Galea, perchè tosto ritornasse in Roma, nè mai più nel Regno capitasse. Da questo esempio può ciascuno chiaramente comprendere, che la Corte di Roma, se mai potesse, non farebbe richiedere *exequatur* non solo agli Arcivescovi di Benevento, ma a tutti quanti ne sono nel Regno, perchè lo riconosce per usurpato, o almen tollerato, non già per giusto, e legittimo; e per conseguenza non dee recar maraviglia se si tro-

trovano dati possessi di Chiese senza poterfene mostrare *exequatur*, e data esecuzione ad altre provvisioni di Roma senza essere richiesto, e molto più della Chiesa di Benevento, riputata propria, come posta in Città di suo dominio; essendo quasi impossibile poter subitamente occorrere, ed essere sempre pronto, ed apparecchiato ad impedire simili sorprese di chi sempre vigila, ed è in perpetuo aguato. Di che non mancano infiniti altri esempi nommeno antichi, che nuovi, e che sono accaduti, e tuttavia succedono a' nostri dì, non ostante la premura, che Sua Maestà con più sue regali Cedole ha data a' suoi Regj Ministri, perchè in ciò fossero attenti, e stassero sempre desti, e vigilantissimi; onde non perchè forse non si troverà esempio essersi dato *exequatur* all' Arcivescovo di Benevento, dunque sarà il medesimo sottratto da questa indispensabile legge? Non bisogna in questi casi riguardare *quid Roma factum est, quam quid fieri debeat*, siccome saviamente n' ammonisce Proculo nella *Leg. 12. D. de off. Praesidis*.

Inoltre, nel tempo che Benevento stette in Dominio, e possessione de' nostri Re Alfonso I. e Ferdinando I. suo successore, che fu ben lungo, furono assunti all' Arcivescovado di questa Chiesa successivamente Astorgio *Agnesse*, e Giacomo *della Ratta* Nobili Napolitani, siccome si legge in Ughello; Forse nemmeno per questi si troverà spedito *Regio exequatur*, con tutto che siasi veduto quanto questi due Principi fossero gelosi su questo punto, e che Ferdinando ne pubblicò fino una *Prammatica*; nè potea esservi il pretesto, che Benevento allora si possedesse dal Papa. Niente dunque impedisce, anche volendosi supporre trascurato, ovvero, che non se ne possa portar documento, nè perciò si toglie al Principe il suo diritto di darlo, e la necessità di domandarlo, semprechè si voglia usare in ciò la debita attenzione, e vigilanza.

Per ultimo, chechè di ciò fosse seguito ne' passati tempi, di che ancor ne siamo incerti, poichè finora non si è avuto agio, nè tempo di farne migliori ricerche, noi siamo nel caso di fare eseguire i premurosi ordini di S. M. dati ultimamente con tanta precisione sopra questa *necessità dell'exequatur*, che non vi furono per l'addietro così pressanti, e vigorosi, siccome ciascuno potrà osservare nel 2. volume delle Grazie, e Privilegj del Regno. Ed intorno alla Chiesa di Benevento, questo è il primo caso, che accade dopo la spedizione delle Grazie suddette; perchè a dovere la Città, e Regno, e la sua Deputazione de' Beneficj ora insiste, e più che mai porge fervorose suppliche a S. M. affinchè sian quelle esattamente eseguite, anche a riguardo dell' Arcivescovado Beneventano, con doverli dichiarar compreso in quelle nommeno e che tutti gli altri Arcivescovadi del Regno, ridondando ciò non pur a beneficio de' suoi fedelissimi sudditi, ma a maggiormente stabilire i suoi Reali diritti, e supreme preminenze.

MA se mai la Corte di Roma vorrà persistere nello impegno di sottrarre gli Arcivescovi di Benevento dalla *necessità del Regio exequatur*, non è molto da affliggercene, o dolercene; poichè in questo caso porrà in necessità que' Arcivescovi di dovere in ciascuno atto di giurisdizione, che voglian esercitare fuori delle mura, e del Distretto della Città di Benevento, anche nella propria Diocesi, non che nelle altre de' suoi Vescovi suffraganei, di dimandare dal Consiglio Collaterale il *placito regio*, se vorranno che se gli dia esecuzione. E se vogliono esser riputati Arcivescovi stranieri, ed indipendenti, lo siano; ma non crediamo, che in ciò possano presumere d'essere riputati più del Pontefice stesso Romano; se tutte le Bolle, Brevi, Lettere, ed altre provvisioni, che manda il Papa da Roma nel Regno, non possono essere eseguite, se prima non si farà a quelle dato il *Regio exequatur*, molto più gl'ordini, decreti, ed altre provvisioni, che possa mai spedire l'Arcivescovo di Benevento potranno eseguirsi in quelle cinque Provincie del Regno, onde la sua Metropoli si compone. E se gli altri Vescovi, ed Arcivescovi del Regno, intanto non han bisogno d'*exequatur* in ciascuno atto, che spediscono, perchè avendolo preso alle loro Bolle d'istituzione, s'intende parimente conceduto a tutti quegli atti, che procedono in conseguenza, e per esercizio, ed amministrazione di quella dignità, della quale furon posti in possesso precedente *Regio placito*; gli Arcivescovi di Benevento, che non lo vogliono, esercitino pure la loro giurisdizione dentro le mura, e distretto della Città sola di Benevento, che niuno gliela impedirà; ma volendo che i loro decreti, ordini, collazioni, e qualunque altra loro provvisione siano eseguiti in quelle cinque Provincie, giusto è che sian sottoposti al *Regio exequatur*, siccome vi sono quelli, che il Papa stesso manda di Roma nel Regno. Per la qual cosa comandandosi a' Presidi, a' Governadori, ed a tutti i Magistrati delle Città, e Terre delle Diocesi poste nelle Provincie suddette, che non diano, o facciano dare esecuzione alcuna a' Decreti, collazioni di Beneficj, editti, mandati, o qualunque sorte di provvisione, che si spediranno dall' Arcivescovo di Benevento, se prima non si farà a quelli impartito il *Regio exequatur*, rimarranno in salvo nommeno le Reali preminenze, e i supremi diritti di S.M. che quelli de' suoi divoti sudditi naturali del Paese; quelle Grazie, colle quali con tanta munificenza, e paternale amore ha ricolmato quel suo fedelissimo Regno, otterranno il debito effetto, e le sarà prestata quell'esatta, e puntuale esecuzione, che è meritamente lor dovuta.